SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 gennaio 2011**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'ammodernamento ed ampliamento di quelle esistenti;

Ravvisata, quindi, la necessità di mantenere il regime derogatorio per il completamento degli interventi finalizzati ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita degli stessi e la funzione rieducativa della pena;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Commissario delegato del 19 novembre 2010;

Sentito il Ministro della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visti i decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, il decreto del 22 dicembre 2009, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2010;

Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale anche derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticità del sistema portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono ancora in corso di svolgimento;

Ritenuta la permanenza delle condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, altresì, necessario proseguire nelle attività di monitoraggio allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe;

Ritenuto pertanto, che ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Berardelli Camilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Berardelli Camilla, nata il 9 aprile 1979 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Berardelli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 27 aprile 2006 in Italia presso la Università «Carlo Cattaneo - LIUC» di Castellanza;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano il 16 ottobre 2008;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 9 gennaio 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Berardelli Camilla, nata il 9 aprile 1979 a Milano, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00554

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mogavero Sabbatina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mogavero Sabbatina, nata il 26 settembre 1967 a Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Mogavero è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 14 luglio 2003 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento del 15 novembre 2005;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 28 novembre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può

non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Mogavero Sabbatina, nata il 26 settembre 1967 a Torino, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00555

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jakin Mailyn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Jakin Mailyn, nata il 13 marzo 1975 a Gorizia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Jakin è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 22 marzo 2000 in Italia presso la Università degli studi di Bologna «Alma Mater Studiorum»;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 28 novembre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Jakin Mailyn, nata il 13 marzo 1975 a Gorizia, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00556

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Negreanu Stanica Decebal George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Negreanu Stanica Decebal George, nato il 22 febbraio 1967 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Constructii, specializarea Instalatii Pentru Constructii» conseguito presso lo «Institutul de Constructii Bucuresti » nel giugno 1992, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Negreanu Stanica Decebal George, nato il 22 febbraio 1967 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Constructii, specializarea Instalatii Pentru Constructii» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) energetica e macchine a fluido, scritto e orale;

2) impianti elettrici;

3) impianti industriali;

4) impianti chimici;

5) impianti termoidraulici, orali.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 6 dicembre 2010

Il Direttore generale: SARAGNANO

11A00558

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Prusak Mykhaylo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Prusak Mykhaylo, nato a Ternopil (Ucraina) il 26 luglio 1967, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere meccanico, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» e successive modifiche;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di ingegnere meccanico conseguito presso l'«Istituto universitario del petrolio e del gas» di Ivano-Frankivsk (Ucraina) nel giugno 1991;

Considerato che detto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere in Ucraina, come attestato dalla dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Kiev;

Considerato che ha documentato di avere maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Preso atto del conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 30 maggio 2008 fino al 29 maggio 2013, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Al sig. Prusak Mykhaylo, nato a Ternopil (Ucraina) il 26 luglio 1967, cittadino ucraino, è riconosciuto il titolo professionale di ingegnere meccanico quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) impianti chimici;

2) impianti elettrici.

Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00559

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirjam Kargl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mirjam Kargl, cittadina Svizzera, chiede il riconoscimento del titolo «Gesundheits - und Krankenpflege Niveau II» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Gesundheits - und Krankenpflege Niveau II», rilasciato dalla «Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales» con sede in Aarau (Svizzera), in data 10 agosto 2008 dalla sig.ra Mirjam Kargl, nata a Zurigo (Svizzera) il giorno 27 luglio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mirjam Kargl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00382

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vassilka Pavlova Bolgurova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vassilka Pavlova Bolgurova, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Riabilitatore» rilasciato nell'anno 1976 dal Collegio di Medicina di Ostetriche e Riabilitatori con sede a Sofia (Bulgaria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 21 ottobre 2028, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Riabilitatore» conseguito in Bulgaria è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il D.D. in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Vassilka Pavlova Bolgurova è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Riabilitatore», rilasciato nell'anno 1976 dal Collegio di Medicina di Ostetriche e Riabilitatori con sede a Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Vassilka Pavlova Bolgurova, nata a Brestoviza (Bulgaria) il 28 luglio 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00381

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Agata Monica Turek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare, l'art. 21 concernente le condizioni per il riconoscimento, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Agata Monica Turek, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Technik Fizjoterapii» rilasciato il 21 gennaio 1999 dalla «Medyczne Studium Zawodowe nr. l "Ludwika Hirszfelda"» con sede a Wroklaw (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 10 marzo 2005, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Technik Fizjoterapii» conseguito Polonia è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto in data 15 luglio 2010 con il quale questa Amministrazione ha stabilito che il riconoscimento del titolo «Technik Fizjoterapii» in possesso della sig.ra Agata Monica Turek è subordinato al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica oppure, a scelta dell'interessata, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e cardiorespiratorio;

Vista la nota in data 10 agosto 2010 con la quale la sunnominata Agata Monica Turek ha comunicato di optare per la prova attitudinale;

Visto il D.D. in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Agata Monica Turek è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Technik Fizjoterapii», rilasciato il 21 gennaio 1999 dalla «Medyczne Studium Zawodowe nr. 1 "Ludwika Hirszfelda"» con sede a Wroklaw (Polonia) alla sig.ra Agata Monica Turek, nata a Wroclaw (Polonia) il 28 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00383

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Karin Szalayová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare, l'art. 21 concernente le condizioni per il riconoscimento, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Karin Szalayová, cittadina slovacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Baccalarii physiotherapiae» rilasciato il 22 giugno 1995 dalla «Università Carlo» con sede a Praga (Repubblica Ceca), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 28 ottobre 2010, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Baccalarii physiotherapiae» conseguito nella Repubblica Ceca è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto in data 3 novembre 2010 con il quale questa amministrazione ha stabilito che il riconoscimento del titolo di «Baccalarii physiotherapiae» in possesso della sig.ra Karin Szalayová è subordinato al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica oppure, a scelta dell'interessata, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 1125 ore, da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e neurologico;

Vista la nota in data 9 novembre 2010 con la quale la sunnominata Karin Szalayová ha comunicato di optare per la prova attitudinale;

Visto il decreto direttoriale in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Karin Szalayová è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Baccalarii physiotherapiae», rilasciato il 22 giugno 1995 dalla «Università Carlo» con sede a Praga (Repubblica Ceca) dalla sig.ra Karin Szalayová, nata a Nitra (Repubblica Slovacca) il 23 novembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00384

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Dumitru Laurentiu Torcea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Dumitru Laurentiu Torcea, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in kinetoterapie» conseguito nell'anno 2005 presso la «Universitatea Babes-Bolyai» con sede a Cluj-Napoca (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto direttoriale in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale il sig. Dumitru Laurentiu Torcea è risultata idoneo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in kinetoterapie», conseguito nell'anno 2005 presso la «Universitatea Babes-Bolyai" con sede a Cluj-Napoca (Romania) dal sig. Dumitru Laurentiu Torcea, nato a Dragasani (Romania) il 18 giugno 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00385

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Mariana Vulcan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cristina Mariana Vulcan, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in kinetoterapie» conseguito nell'anno 2003 presso la «Universitatea din Oradea» con sede a Oradea (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto direttoriale in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Cristina Mariana Vulcan è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapie», conseguito nell'anno 2003 presso la «Universitatea din Oradea» con sede a Oradea (Romania) dalla sig.ra Cristina Mariana Vulcan, nata a Toplita (Romania) l'11 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00386

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Catalina Mihaela Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANTARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Catalina Mihaela Popa, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in kinetoterapie» conseguito nell'anno 2009 presso la «Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport» con sede a Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma l, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto direttoriale in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Catalina Mihaela Popa è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in kinetoterapie», conseguito nell'anno 2009 presso la «Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport» con sede a Bucarest (Romania) dalla sig.ra Catalina Mihaela Popa, nata a Barlad (Romania) il 4 aprile 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00387

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Poiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ionela Poiana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fiziokinetoterapeut» conseguito nell'anno 2006 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "GR.T.Popa "», con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto direttoriale in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Ionela Poiana è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fiziokinetoterapeut», conseguito nell'anno 2006 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie ''GR.T.Popa''», con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Ionela Poiana, nata a Iasi (Romania) il 26 gennaio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00388

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Valentin Lehadus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Valentin Lehadus, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Kinetoterapeut» conseguito nell'anno 1998 presso la «Universitatea Din Bacau», con sede a Bacau (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto direttoriale in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale il sig. Valentin Lehadus è risultata idoneo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapeut», conseguito nell'anno 1998 presso la «Universitatea din Bacau», con sede a Bacau (Romania) dal sig. Valentin Lehadus, nato a Vultureni (Romania) il 12 marzo 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00389

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Melania Geta Lehadus Crasmaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Melania Geta Lehadus Crasmaru, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito nell'anno 1997 presso la «Universitatea Din Bacau», con sede a Bacau (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto direttoriale in data 8 novembre 2010 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Melania Geta Lehadus Crasmaru è risultata idonea;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Kinetoterapeut», conseguito nell'anno 1997 presso la «Universitatea din Bacau», con sede a Bacau (Romania) dalla sig.ra Melania Geta Lehadus Crasmaru, nata a Bacau (Romania) il 21 aprile 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00390

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocondoi Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Mocondoi Daniela nata a Moinesti (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15 ottobre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'agosto del 2010, dalla signora Mocondoi Daniela, nata a Moinesti (Romania) il 9 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Mocondoi Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 dicembre 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto il decreto n. 236 del 24 gennaio 1974 dell'U.P.L.M.O. di Mantova, con cui è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;

Visti i successivi decreti di aggiornamento della predetta commissione;

Visto l'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della politiche sociali, prot. n. 11/I/3428, del 25 novembre 2010, contenente istruzioni per la ricostituzione della commissione di cui all'art. 31 della legge n. 183/2010;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995, sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Tenuto conto, ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sull'attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso fra di loro e sono riferibili alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità e diffusione delle strutture organizzative;

Accertato che dalla valutazione comparativa - condotta nell'anno 2010 alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale - le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente più rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro Confindustria, Confcommercio, Unione provinciale artigiani e Coldiretti; per i lavoratori CGIL, CISL UIL e ADAI (associazione dirigenti d'azienda);

Atteso che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative operanti nella provincia;

Viste le note n. 21919, 21921 e 21922 del 9 dicembre 2010 e 22124 del 15 dicembre 2010, con le quali la scrivente direzione ha comunicato alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione medesima;

Preso atto delle designazioni effettuate, a seguito di ciò, dalle predette organizzazioni;

Decreta:

È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Mantova la commissione provinciale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ed è così composta:

Titolari

Associazioni datoriali

Confindustria dott.ssa Barbieri Federica

Confcommercio dott.ssa Contesini Federica

Coldiretti sig. Cagliari Roberto

U.P.A. sig.ra Miglioli Maria Rita

Associazioni sindacali

C.G.I.L. dott.ssa Chechelani Enrica

C.I.S.L. sig.ra Varani Maria Stefania

U.I.L. sig. Cirelli Giovanni

A.D.A.I. dott. Mora Mario

Supplenti

Associazioni datoriali

Confindustria dott.ssa Pangaro Filomena Grazia

Confcommercio sig.ra Iryna Stronska

Confagricoltura sig. Mainoldi Alberto

U.P.A. sig.ra Campostrini Barbara

Associazioni sindacali

C.G.I.L. sig. Freddi Italo

C.G.I.L. sig. Dukin Dragan

C.I.S.L. sig.ra Sergi Filippa Alessandra

U.I.L. sig. Pelizzoni Giovanni

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. ella Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Mantova, 28 dicembre 2010

Il direttore provinciale, ad interim: CIGALA

11A00492

DECRETO 5 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Preso atto che la commissione provinciale di conciliazione è stata istituita con decreto direttoriale del 28 gennaio 1974 e ricostituita in data 3 marzo 1995 con decreto direttoriale n. 251/1945;

Dato atto che in data 24 novembre 2010 è entrata in vigore la legge 4 novembre 2010, n. 183 (pubblicata sul S.O. n. 243/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 9 novembre 2010) la quale, in riforma di quanto previsto con l'art. 36, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19, n. 8) del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ha nuovamente introdotto la facoltatività dell'esperimento del tentativo di conciliazione prodromico alla proposizione in giudizio di una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 del codice di procedura civile, novellando, con l'art. 31, comma l, della citata legge, l'art. 410 del codice di procedura civile;

Dato atto altresì, che il nuovo art. 410 del codice di procedura civile, così come novellato dall'art. 31, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 3° prevede espressamente che: "Le commissioni provinciali di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale";

Preso atto che la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 410 del codice di procedura civile, così come novellato dalla citata legge 4 novembre 2010, n.183, ha previsto che la composizione della ricostituenda commissione provinciale di conciliazione si basi sui nominativi dei membri, effettivi e supplenti, espressi dalle Organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro e dalle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative, ma la cui rappresentatività sia da rilevare a livello territoriale e non più a livello nazionale;

Rilevato altresì che il concetto di rappresentatività è costruito sulla relazione tra organizzazione sindacale e categorie rappresentate e che, quindi, esprime un giudizio,come osservato dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza di Legittimità, diretto a valutare l'idoneità di un sindacato a porre in essere atti in nome e per conto della categoria di riferimento e nasce in funzione selettiva dall'esistenza di un numero limitato di posti da attribuire e dalla impossibilità di ricavare un diritto alla partecipazione istituzionale dal principio di libertà sindacale;

Constatato soprattutto che, dopo la riforma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il concetto di rappresentatività abbia assunto, secondo la prevalente Giurisprudenza di Legittimità, un profilo dinamico, in cui si attribuisce rilievo a circostanze quali l'autotutela condotta con continuità, sistematicità ed equilibrata diffusione e, ancora, la partecipazione dell'organizzazione sindacale a trattative volte alla stipulazione di contratti collettivi;

Rilevato quindi anche dalla migliore dottrina che, alla luce della nuova disciplina derivante dal *referendum* abrogativo dell'11 giugno 1995, il criterio di selezione delle Organizzazioni sindacali è rappresentato dalla effettiva capacità del sindacato di proporsi ed imporsi alla controparte imprenditoriale come interlocutore certo e stabile e di addivenire alla stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi;

Preso atto che, ancora recentemente (11 gennaio 2008, n. 520), la S.C. ha affermato che la rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda finisce per essere condizionata unicamente da un dato empirico di effettività dell'azione sindacale, concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell'unità produttiva: quindi l'effettività dell'azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di proporsi ed imporsi come controparte negoziale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi; in particolare che, come sempre statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 24 settembre 2004, n. 19271), quanto sopra detto sia riferibile anche ai c.d. Contratti Gestionali: infatti le regole contemplate negli accordi gestionali sono volte a delimitare l'ambito del potere del datore di lavoro, concorrendo a disciplinare importanti aspetti del rapporto di lavoro volti a costituire fonte di diritti per i lavoratori, che ne possono pretendere l'attuazione. Detti accordi, inoltre, tenuto conto della importanza economica e vincolante per il datore di lavoro del loro contenuto obbligatorio, esprimono la capacità negoziale delle organizzazioni sindacali firmatarie, che è il presupposto per il riconoscimento del diritto di queste a costituire rappresentanze sindacali aziendali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 in materia di proroga degli organi amministrativi, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Visto in particolar modo l'art. 3 del predetto decreto che dispone: "1) Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2) Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli

atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3) Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli";

Viste e richiamate le istruzioni impartite agli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota circolare prot. n. 11/ I/0003428/ MA002.A001 del 25 novembre 2010, a firma del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a mente di quanto dettato dall'art. 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, dispone che i direttori delle Direzioni provinciali del lavoro debbano, nel più breve tempo possibile, procedere a richiedere alle Organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro e alle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale, temporaneamente individuate secondo i criteri forniti dal superiore Ministero con la circolare prot. n. 12035/95 PG.CIRC. dell'11 gennaio 1995 (avente ad oggetto la rappresentatività delle OO.SS. a livello nazionale, nell'ambito delle procedure per la ricostituzione dei Comitati provinciali INPS);

Atteso che, secondo le succitate disposizioni normative e le indicazioni esegetiche ed operative impartite dal superiore Ministero, ogni Direzione provinciale del lavoro, in persona del suo direttore *pro tempore*, deve procedere alla ricostituzione della commissione provinciale di riconciliazione e delle (eventuali) sottocommissioni;

Ritenuta la propria competenza territoriale e per materia;

Rilevato che, al fine di assicurare la correttezza formale e sostanziale di ogni fase del procedimento suindicato e delle connesse verifiche, così come sopra indicati, occorra esperire un'indagine volta all'accertamento del grado di effettiva rappresentatività delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni datoriali presenti e operati nella provincia di Savona;

Interpellate di conseguenza tutte le associazioni e le organizzazioni datoriali e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presenti in provincia di Savona, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la citata circolare prot. n. 12035/95 PG. CIRC. dell'11 gennaio 1995 e richiedendo alle stesse, a mezzo comunicazione per posta elettronica, o per telefax, o per lettera raccomandata a.r. (a seconda che fosse noto o meno, l'indirizzo web e di posta elettronica, o il solo numero di telefax o il solo indirizzo di sede territoriale), i dati aggiornati, in ambito provinciale, relativi a: 1) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative e operative; 2) numero degli iscritti e, per le sole associazioni datoriali, numero delle aziende associate con il relativo numero dei dipendenti quivi impiegati; 3) numero dei contratti e degli accordi collettivi territoriali e aziendali stipulati; 4) partecipazione alla trattazione di controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, in sede sindacale;

Concessa inoltre, la facoltà, di cui nessuna Associazione o Organizzazione si è avvalsa, di fornire ogni altro elemento utile per l'accertamento della rappresentatività;

Preso atto che le Associazioni datoriali Confagricoltura, CONFAPI, Lega Nazionale delle Cooperative e A.G.C.I. e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori C.U.B. e F.A.B.I. non hanno mai comunicato i dati e le informazioni richiesti e che la Organizzazione sindacale denominata U.G.L. non ha comunicato i dati e le informazioni richiesti, ma ha trasmesso, senza alcuna preventiva richiesta dell'Ufficio, i nominativi del membro effettivo e del membro supplente in seno alla costituenda commissione e che tale comunicazione non ha, quindi, alcuna valenza giuridicamente rilevante e apprezzabile nel procedimento in esame;

Considerato che le notizie e le informazioni richieste alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni datoriali, unitamente ai dati già in possesso del Servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del lavoro e relativi al numero di vertenze trattate in sede amministrativa e sindacale (questi ultimi concretizzantesi in accordi transattivi depositati presso l'Ufficio ai sensi del previgente art. 411, comma 3, del codice di procedura civile), nonché il numero dei contratti e degli accordi collettivi, sia normativi che obbligatori stipulati da dette organizzazioni/associazioni (ivi compresi gli accordi e i contratti collettivi per la gestione delle crisi aziendali: vedi Cass. 24 settembre 2004, n. 19271; Cass. 22 luglio 2004, n. 11634), rappresentano indubbi e sicuri parametri obbiettivi che devono essere tenuti presenti per accertare la rappresentatività di ogni singola associazione;

Valutati complessivamente tutti i dati, quantitativi e negoziali, trasmessi dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali interpellate, nonché i dati già acquisiti e in possesso della Direzione provinciale del lavoro (dati tutti sopra specificamente indicati) con riferimento e in capo ad ogni singola Organizzazione/Associazione ed effettuata altresì una puntuale valutazione comparativa di ogni dato, trasmesso, acquisito e già in possesso della Direzione, tra le Organizzazioni/Associazioni interpellate, con particolare riferimento a quelle che hanno fornito tutti i dati richiesti;

Tenuto conto per quanto riguarda le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali che sono risultate inadempienti alle richieste dell'Ufficio di fornire gli elementi atti a dimostrare la loro rappresentatività effettiva, dei dati già acquisiti, sia in occasione del rinnovo di altre commissioni, sia in occasione della raccolta e collazione dei dati per altri motivi istituzionali;

Vulutati tutti gli elementi comunque acquisiti in concorso tra loro, attribuendo in particolar modo al numero dei contratti e degli accordi collettivi territoriali/aziendali stipulati e alle vertenze individuali, plurime e collettive risolte in sede sindacale e amministrativa una significativa rilevanza rispetto al mero dato quantitativo dell'ampiezza e diffusione territoriale dell'organizzazione e a quello della consistenza numerica degli iscritti alla stessa (dati, questi ultimi, che – comunque – sono stati anch'essi comparativamente ponderati e valutati);

Constatato a procedimento ultimato che, con riferimento ai datori di lavoro, sono risultate essere, in ambito provinciale, maggiormente rappresentative rispetto alle altre Associazioni datoriali, per numero di contratti e accordi collettivi territoriali e aziendali stipulati, per numero di vertenze – individuali, plurime e collettive – trattate in sede sindacale e amministrativa (quindi, per consistenza partecipativa al negoziato collettivo e alla partecipazione e gestione del contenzioso del lavoro, in ogni forma e sotto ogni profilo), nonché per consistenza numerica degli iscritti e per diffusione di strutture organizzative, le seguenti Associazioni datoriali:

Unione Industriali della Provincia di Savona;

Confcommercio; Confartigianato;

Coldiretti;

Ritenuto che le Associazioni dei datori di lavoro individuate a far parte della commissione hanno espresso un grado di rappresentatività diversa l'una dall'altra ma non tale da giustificare l'attribuzione a qualcuna di esse di un posto in più rispetto alle altre, e tenuto conto dell'esiguità del numero dei posti previsti dalla legge;

Ritenuta quindi, equa e congrua l'attribuzione di un posto a ciascuna di esse;

Constatato a procedimento ultimato che, con riferimento ai lavoratori sono risultate essere, in ambito provinciale, maggiormente rappresentative rispetto alle altre Organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro, per numero di contratti e accordi collettivi territoriali e aziendali stipulati, per numero di vertenze, individuali, plurime e collettive, trattate in sede sindacale e amministrativa (quindi, per consistenza partecipativa al negoziato collettivo e alla partecipazione e gestione del contenzioso del lavoro, in ogni forma e sotto ogni profilo), nonché per consistenza numerica degli iscritti e per diffusione di strutture organizzative, le seguenti Organizzazioni sindacali: C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L., con un rapporto di prevalenza della C.G.I.L. sulle altre due Organizzazioni sindacali, tale da giustificare e legittimare l'attribuzione alla prima di due posti nella costituenda commissione;

Ritenuta pertanto, equa e congrua l'attribuzione di due posti alla C.G.I.L. e di un posto cadauno alla C.I.S.L. e alla U.I.L.;

Richiesti in forma scritta, alle Associazioni e alle Organizzazioni individuate come maggiormente rappresentative in conformità alle ripartizioni sopra effettuate, i nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti proposti per la nomina;

Viste le lettere di designazione;

Tutto quanto sopra esposto, riscontrato, rilevato, esaminato e valutato, in fatto e in diritto, quale presupposto posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Savona la commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro e la stessa è così composta:

Presidente:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Savona o un suo delegato;

datori di lavoro:

Minuto Mattia - rappresentante effettivo - Unione Industriali;

Banci Claudio - rappresentante supplente - Unione Industriali;

Gazzano Paolo - rappresentante effettivo - Confcommercio;

Bianco Alberto - rappresentante supplente - Confcommercio;

Cerro Mariano - rappresentante effettivo - Confartigianato;

Lava Claudia - rappresentante supplente - Confartigianato;

Minuto Roberto - rappresentante effettivo - Coldiretti;

Puppo Mauro - rappresentante supplente - Coldiretti;

lavoratori:

Bazzano Riccardo - rappresentante effettivo - C.G.I.L.;

Mordeglia Tiziana - rappresentante supplente - C.G.I.L.;

Calattini Marina - rappresentante effettivo - C.G.I.L.;

Vottero Ciomé Pier Paola - rappresentante supplente - C.G.I.L.;

Antonini Giovanni - rappresentante effettivo - C.I.S.L.;

Caola Leila - rappresentante supplente - C.I.S.L.;

Tardito Sergio - rappresentante effettivo - U.I.L.;

Marenco Luigi - rappresentante supplente - U.I.L.

L'emanato decreto, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è ricorribile da chiunque vi abbia interesse, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta piena conoscenza del medesimo.

Savona, 5 gennaio 2011

Il direttore provinciale: QUADRELLI

11A00496

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2010.

Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti gli articoli 12 e 14 del citato decreto legislativo n. 61/2010 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni in questione, di riclassificazione e declassamenti;

Visto in particolare l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 61/2010 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono da stabilire le disposizioni per l'iscrizione delle superfici vitate delle relative denominazioni di origine e indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell'art. 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati;

Visto in particolare l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi del quale con il richiamato decreto applicativo sono da stabilire anche le disposizioni per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 che stabilisce le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto l'Accordo datato 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2006 recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati art. 12, comma 3, art. 31, comma 4, e art. 14, comma 12, del decreto legislativo n. 61/2010;

Ritenuto altresì di dover adottare, conformemente ai principi di razionalizzazione, coordinamento e semplificazione dell'attività degli enti preposti alla gestione del potenziale viticolo ed ai controlli previsti dall'art. 15 della richiamata legge n. 88/2009, le disposizioni generali nazionali per la gestione del potenziale viticolo e del relativo schedario, in applicazione del reg. CE n. 1234/2007 e del reg. CE n. 436/2009;

Ritenuto inoltre di dover adottare talune disposizioni particolari e transitorie, in attesa dell'entrata in applicazione delle disposizioni del presente decreto, conformemente al disposto di cui all'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 61/2010, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 11960 del 30 luglio 2010, concernente disposizioni per la rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;

Decreta:

CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI

Art. 1.

Ambito di applicazione - Definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, in ordine ai seguenti aspetti, di cui al relativo disposto del predetto decreto a margine indicato:

a) l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli (art. 12, comma 3), nonché il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi nello schedario e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati (art. 31, comma 4);

b) la rivendicazione annuale delle produzioni (art. 14, comma 2).

2. Allorché non sarà diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

regioni: regioni e province autonome;

struttura di controllo: l'autorità di controllo pubblica designata o l'organismo privato autorizzato di cui all'art. 13 del decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP;

DOP: denominazione di origine protetta;

IGP: indicazione geografica protetta;

DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

DOC: denominazione di origine controllata;

IGT: indicazione geografica tipica.

DO: in modo indistinto o unitario «denominazione di origine protetta» e/o «indicazione geografica protetta» e/o «denominazione di origine controllata e garantita» e/o «denominazione di origine controllata» e/o «indicazione geografica tipica».

CAPITOLO II
SCHEDARIO VITICOLO
GESTIONE SUPERFICI VITATE

Art. 2.

Ambito di applicazione - Art. 12, comma 3, e art. 31, comma 4, del decreto legislativo

1. Nel presente capitolo sono stabilite:

a) le modalità e le condizioni per la gestione e l'aggiornamento dello Schedario viticolo, articolato su base territoriale da parte delle regioni e province autonome, secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni;

b) le modalità e le condizioni per l'iscrizione, a cura dei conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini DO.

SEZIONE A
IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

Art. 3.

Schedario viticolo: definizioni

1. Ai sensi del presente capitolo si adottano le seguenti definizioni:

a) Schedario viticolo. È lo strumento previsto dall'art. 185-*bis* del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009;

b) Appezzamento viticolo. È una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata;

c) Parcella viticola aziendale. Presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale;

d) Unità vitata. È una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che é omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso é fatto obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT;

e) Unità vitata estesa. È costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda;

f) Superficie vitata. È la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Art. 4.

Schedario viticolo: gestione

1. Lo Schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, è parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

2. Le informazioni inerenti la gestione del potenziale viticolo presenti nei sistemi informativi regionali confluiscono nello Schedario viticolo in ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità informatiche concordate tra Agea Coordinamento e le regioni e province autonome.

3. Il presupposto per la gestione delle superfici vitate nello Schedario viticolo è che le stesse siano presenti nel Fascicolo aziendale riferito al conduttore della superficie interessata.

4. Nell'ambito dello Schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, vengono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell'azienda.

5. L'iscrizione delle unità vitate e/o delle unità vitate estese nello Schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni DO.

6. Tutte le dichiarazioni/comunicazioni a carico del conduttore, connesse all'aggiornamento dello Schedario viticolo sono effettuate mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN.

7. I procedimenti amministrativi di cui alla successiva Sezione B e C del Capitolo II sono stabiliti dalle regioni per quanto di loro competenza. Le procedure informatiche relative a detti procedimenti amministrativi sono stabilite in accordo tra le regioni e Agea Coordinamento.

8. Le regioni, in accordo con Agea Coordinamento, possono stabilire specifiche modalità di accesso ai servizi telematici in argomento, in base alle impostazioni del proprio sistema informativo agricolo.

9. Le informazioni presenti nello Schedario viticolo e per le finalità ivi previste, sono a disposizione degli enti e strutture di controllo incaricati alla gestione ed al controllo delle rispettive DO, nonché agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo in riferimento alle singole denominazioni ed indicazioni geografiche di competenza.

10. La misurazione della superficie della parcella viticola aziendale, definita in coerenza con l'appezzamento viticolo di appartenenza, come determinata all'art. 3, costituisce il valore presente nel SIGC. Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito:

fascicolo aziendale;

schedario viticolo;

inventario del potenziale produttivo;

procedimenti amministrativi (estirpo, impianto, diritti di reimpianto);

dichiarazioni di vendemmia annuali;

rivendicazioni DO;

regime domanda unica;

sviluppo rurale;

attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo;

altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all'art. 75 del Reg. CE 555/08.

Ai sensi dell'art. 34 del Reg. 1122/2009 la tolleranza di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non può essere superiore ad 1 ha. Successive misurazioni che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista non danno origine a variazioni del dato di superficie preesistente rispetto alle utilizzazioni sopraelencate.

11. Ove non sia possibile l'identificazione certa attraverso il sistema GIS, le Regioni possono individuare idonei sistemi di verifica della superficie in questione. Fino a tale verifica, ai fini della rivendicazione produttiva di cui agli articoli 17 e 18, può essere utilizzato in via provvisoria il dato di superficie dichiarato dal produttore sotto la propria responsabilità.

Art. 5.

Registro informatico pubblico dei diritti di impianto

1. Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di seguito denominato registro, di cui all'art. 4-*ter* del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, è gestito dalle regioni nell'ambito del SIAN.

2. Il registro di cui al comma precedente è consultabile nell'ambito dei servizi del Fascicolo aziendale.

3. Nel registro confluiscono anche i diritti di nuovo impianto, concessi ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 6.

Riserva regionale dei diritti di impianto

1. Al fine di garantire la più efficace gestione da parte delle regioni dei diritti di reimpianto è prevista la gestione delle riserve regionali. Ogni regione disciplina le modalità di utilizzo e di gestione della propria riserva regionale dei diritti di reimpianto, nonché i criteri e le modalità per la concessione ai conduttori dei diritti presenti nella stessa riserva regionale.

Art. 7.

Inventario del potenziale produttivo

1. Tutte le comunicazioni periodiche ed annuali che lo Stato Membro deve effettuare in merito alla regolamentazione comunitaria e più specificatamente le tabelle dell'Inventario del Potenziale produttivo vitivinicolo e le altre comunicazioni di cui all'allegato XIII del Reg. (CE) n. 555/2008, vengono desunte dalle informazioni presenti nello Schedario viticolo e trasmesse a cura di Agea Coordinamento.

SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO

Art. 8.

Procedimenti amministrativi

1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, stabiliscono le modalità relative alla gestione amministrativa dei procedimenti inerenti la gestione del potenziale viticolo di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare il costante aggiornamento dello Schedario viticolo.

2. I conduttori di superfici vitate effettuano le dovute dichiarazioni, comunicazioni e istanze relative alla gestione delle superfici vitate di loro competenza secondo le modalità previste all'art. 4, comma 6 e 7.

Art. 9.

Concessione dei diritti di nuovo impianto

1. Il conduttore che intenda procedere all'impianto di superfici vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze richiede la concessione di un diritto di nuovo impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo.

2. I diritti di nuovo impianto sono concessi dalla Regione competente per territorio.

3. La avvenuta concessione, ovvero il rifiuto della stessa, vengono comunicate al conduttore richiedente direttamente dalla regione.

4. Il diritto di nuovo impianto concesso è inserito nel registro di cui all'art. 5.

5. Il conduttore che ha ottenuto la concessione del diritto è tenuto a realizzare l'impianto nei termini e secondo le modalità disciplinati dalla regione.

6. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva di cui all'art. 6.

Art. 10.

Estirpazione e concessione del diritto

1. Il conduttore di vigneti che intende effettuare una estirpazione con concessione del diritto di reimpianto effettua una comunicazione preventiva, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo.

2. I controlli sui vigneti da estirpare sono effettuati dalla regione competente per territorio.

3. Trascorsi i termini fissati, il conduttore procede all'estirpazione dichiarandone l'effettuazione con le stesse modalità del comma 1, chiedendo la concessione del diritto.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 aggiorna lo schedario viticolo.

5. La regione competente, effettuato il controllo sulle superfici estirpate, provvede ad iscrivere il diritto di reimpianto concesso nel registro di cui all'art. 5.

Art. 11.

Reimpianto da diritto

1. Il conduttore titolare di un diritto di reimpianto o di nuovo impianto in corso di validità, regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 5, procede alla realizzazione del nuovo impianto nei limiti di superficie concessi dal diritto utilizzato, e nell'ambito delle particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale, ne effettua la dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo entro i termini previsti.

2. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto di cui al comma 1, aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente struttura della regione.

3. Le regioni possono stabilire d'intesa con Agea Coordinamento le modalità di gestione per la delimitazione grafica del nuovo impianto sul GIS.

Art. 12.

Reimpianto anticipato

1. Il conduttore che non è titolare di diritti di reimpianto o ne possiede in quantità insufficiente, può procedere alla realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro un periodo massimo di tre campagne dalla data di realizzazione del reimpianto.

2. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, è corredato della costituzione di una cauzione il cui importo è fissato dalla regione competente.

3. Il conduttore, effettua la comunicazione di voler procedere al reimpianto anticipato specificando le superfici vitate equivalenti che si impegna ad estirpare.

4. La regione competente effettua i controlli sulla superficie.

5. Il conduttore dichiara/comunica, entro i termini previsti, l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo.

6. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto reimpianto di cui al comma precedente aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente regione.

7. Il conduttore, entro i termini previsti, comunica/dichiara tramite l'apposita funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo l'avvenuta estirpazione della superficie di cui al precedente comma 2. Tale comunicazione/ dichiarazione aggiorna lo schedario viticolo.

8. La regione competente effettua i controlli sulla superficie estirpata per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto e procede allo svincolo della cauzione.

Art. 13.

Superfici vitate destinate al consumo familiare

1. Il conduttore può impiantare una superficie vitata la cui produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare, a condizione che:

a) tale superficie non superi le 10 are;

b) il conduttore non disponga di altre superfici vitate;

c) il conduttore si impegni a non commercializzare in alcun modo le produzioni ottenute.

2. Le regioni possono stabilire termini e modalità per l'eventuale comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.

Art. 14.

Sovrainnesto

1. Salvo diverse disposizioni regionali, il conduttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata allo Schedario viticolo.

2. Il conduttore comunica/dichiara l'avvenuto sovrainnesto, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo entro i termini previsti. Tale comunicazione/dichiarazione aggiorna lo Schedario viticolo.

SEZIONE C
ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO
DEI VIGNETI A DO

Art. 15.

Definizioni

1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO si adottano le seguenti definizioni:

a) Vigneto: unità di base, costituita da una Unità Vitata o Unità Vitata estesa o da un insieme di Unità Vitate o Unità vitate estese, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione DO;

b) Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di Unità Vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito elenco positivo regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo.

Art. 16.

Procedure per la verifica dell'idoneità dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO.

1. Le regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo Schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 le regioni individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello Schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d'impianto, anno d'iscrizione, anno d'entrata in produzione, n. di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari.

3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO, le regioni possono stabilire l'anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l'età massima produttiva e le rese degli ultimi anni.

4. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, le regioni stabiliscono altresì le modalità ed i tempi per l'eventuale idoneità provvisoria delle unità vitate per la rivendicazione delle DO, nonché le modalità per la relativa verifica.

CAPITOLO III
DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONE ANNUALE
DELLE PRODUZIONI

Art. 17.

Dichiarazione di vendemmia e di produzione
Art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo

1. I conduttori interessati, singoli o associati, sono tenuti ogni anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, secondo quanto sancito dal Reg. (CE) n. 436/2009, per l'ambito territoriale di produzione delle uve di ciascuna regione, mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello Schedario viticolo, e secondo le modalità definite da Agea Coordinamento d'intesa con le regioni. A tal fine sono rese disponibili le informazioni presenti nello Schedario Viticolo.

2. I conduttori di vigneti iscritti ai sensi dell'art. 16, effettuano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, la rivendicazione delle produzioni DO mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello schedario viticolo.

3. Agea Coordinamento, in accordo con le regioni, predispone uno schema di modello unico per la dichiarazione di vendemmia e produzione e per la rivendicazione delle produzioni a DO e definisce altresì i criteri per la compilazione di tale modello e le modalità per la sua presentazione, che devono avvenire esclusivamente per via telematica.

Art. 18.

Rivendicazione e scelta vendemmiale

1. Al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie DO coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo, il sistema informativo deve assicurare di rivendicare le produzioni DO, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Soltanto nel caso in cui da uno stesso vigneto, così come identificato all'art. 15, comma 1, vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT è applicabile l'abbattimento di resa previsto dallo stesso art. 14, comma 3, del decreto legislativo.

2. Nella dichiarazione, compilata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'art. 17 comma 3, devono essere indicati in particolare gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.

3. Per i conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi la rivendicazione è presentata dalla struttura che ha operato la vinificazione delle uve. In tal caso i predetti organismi associativi presentano una denuncia sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati, conforme allo schema definito dalle autorità competenti, fatta salva la possibilità per le singole regioni di definire modalità differenti in relazione a specifiche esigenze locali.

4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO per le relative partite di vino, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione, presenta una preventiva dichiarazione contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando che le stesse produzioni di uve dovranno essere successivamente indicate nella dichiarazione di cui al presente decreto.

5. I servizi del SIAN rendono disponibili i dati relativi alla rivendicazione per la produzione dei vini DO ai soggetti richiamati all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo.

6. Tramite un'apposita funzionalità è inserito nel SIAN, a cura del MIPAAF, l'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare per le seguenti finalità:

a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte a produrre i vini a DO;

b) per la compilazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 17 e rivendicazione di cui al comma 2 dell'art. 17;

c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.

7. I nuovi codici sono attribuiti con appositi provvedimenti ministeriali a seguito dell'avvenuta iscrizione delle relative DO nel registro comunitario, ovvero dell'avvenuta modifica a livello comunitario dei disciplinari di produzione, ed inseriti contestualmente nel SIAN. Saranno altresì inseriti nel SIAN i nuovi codici che saranno attribuiti a seguito dell'eventuale protezione transitoria che sarà accordata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 72 del regolamento CE n. 607/2009.

CAPITOLO IV
CONTROLLI

Art. 19.

Controlli e verifiche da parte delle regioni

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni inerenti la Sezione B del Capitolo II del presente decreto, compresa l'applicazione delle relative sanzioni, sono esercitate dalle regioni.

2. Oltre a quanto già descritto nel presente decreto, le regioni disciplinano con propri provvedimenti, in accordo con Agea Coordinamento, ente gestore del SIAN, le specificità dei controlli che intendono effettuare.

Art. 20.

Monitoraggio del sistema

1. Il monitoraggio del sistema informativo relativo allo Schedario viticolo, gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN e sulla base dei dati riferiti al Fascicolo Aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, così come descritto nel presente decreto ed ai sensi dell'art. 116 del Reg. (CE) n. 1234/2007, è svolto da Agea Coordinamento.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 21.

Modalità e termini di attuazione del trasferimento e dell'allineamento dei dati nello schedario viticolo - Art. 31, comma 4, del decreto legislativo.

1. L'allineamento della base dati contenente le caratteristiche dei vigneti presenti nello schedario viticolo viene operata trasferendo nello stesso le informazioni presenti nel potenziale viticolo aggiornato dalle regioni.

2. Le regioni definiscono, in accordo con Agea Coordinamento, preliminarmente al trasferimento di cui al comma 1 e nel rispetto delle tempistiche indicate nell'art. 22, i criteri, le modalità ed i termini per l'integrazione e l'allineamento nello Schedario viticolo dei dati presenti nel potenziale viticolo e delle informazioni inerenti le attitudini delle singole unità vitate o delle unità vitate estese a produrre vini a DO, provenienti dai preesistenti albi dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT delle regioni.

3. Sono inserite nello schedario viticolo tutte le superfici delle unità vitate che risultino coerenti con il dato del GIS, nei limiti della tolleranza richiamata all'art. 4.

Nei casi in cui, a seguito delle operazioni di allineamento dei dati dello schedario viticolo, si riscontrino differenze di superfici vitate, rispetto al dato del GIS nell'ambito delle tolleranze di cui all'art. 4, non si applicano le sanzioni previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di impianti illegali, ma vale il dato di misurazione oggettiva senza aggiunta

di alcuna tolleranza. Al termine delle operazioni di allineamento dei dati, nello schedario è inserito un solo dato di superficie ottenuto da misurazione oggettiva (GIS).

4. Le posizioni che risulteranno regolari e coerenti con le operazioni di allineamento di cui al comma 3 restano valide e se provenienti dai preesistenti albi dei vigenti a DO ed elenchi delle vigne a IG regionali vengono considerate iscritte a norma dell'art. 16 del presente decreto.

5. I sistemi informativi componenti il SIAN evidenzieranno tutte le superfici vitate che risulteranno non coerenti con il dato del GIS. Le regioni comunicheranno ai conduttori le posizioni risultanti anomale o non allineate a seguito delle operazioni di cui al precedente comma 3.

6. Le anomalie derivanti dalle operazioni di allineamento, di cui ai commi precedenti, ivi comprese le azioni correttive, sono gestite dalle regioni, con modalità concordate con Agea Coordinamento e tenendo conto delle tolleranze e dei riscontri con il SIGC.

7. Il registro di cui all'art. 5 del presente decreto, verrà implementato dalle informazioni relative ai diritti in portafoglio provenienti dalle basi dati del potenziale viticolo regionale. I criteri di integrazione del registro di cui all'art. 5 vengono definiti dalle regioni in accordo con Agea Coordinamento.

Art. 22.

Termini di applicazione e disposizioni transitorie

1. Agea coordinamento, entro il 30 aprile 2011, trasferisce i dati di cui all'art. 21 e implementa le applicazioni informatiche per consentire gli adempimenti gestionali, dichiarativi e di controllo previsti nel presente decreto.

2. Entro i successivi novanta giorni le regioni approvano il piano operativo di cui alle disposizioni dell'art. 21, comma 2, la cui operatività è subordinata all'implementazione degli applicativi informatici nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.

3. Le regioni che non hanno approvato il piano operativo di cui al comma 2 subiranno una decurtazione del 10% della ripartizione finanziaria delle misure a superficie previste dal piano nazionale di sostegno di cui al Regolamento CE n. 1234/2007 per la campagna successiva. A partire dal 1° agosto 2011 i soggetti che intendono percepire un beneficio previsto dal Piano nazionale di sostegno di cui al Reg. CE n. 1234/2007 devono aver già completato, per quanto di propria competenza, le operazioni di cui all'art. 21. I conduttori che intendono procedere ad una estirpazione o impianto di viti, a partire dalla data di attivazione delle procedure di cui al comma 7 dell'art. 4, devono aver già provveduto all'allineamento dei dati dello Schedario.

4. Gli organismi pagatori, in relazione all'adeguamento dei propri sistemi informativi, d'intesa con Agea Coordinamento, possono implementare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, anche per la rivendicazione delle produzioni DO, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, conformemente al disposto di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo, per la rivendicazione delle produzioni DO della campagna vendemmiale 2010/11, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

6. Conformemente al disposto di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo non è sanzionabile il soggetto che provvede ad adeguare nello schedario viticolo le superfici e i requisiti dei vigneti, relativamente alle discordanze di misurazione e tecnico-produttive riscontrate a seguito delle verifiche della struttura di controllo e dell'allineamento di cui all'art. 21.

7. In caso di DO di ambito interregionale le regioni interessate, d'intesa con Agea coordinamento, concordano univoci criteri e modalità procedurali in ordine all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 11960 del 30 luglio 2010, richiamata nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2010.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 10

11A00566

DECRETO 20 dicembre 2010.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19/02/2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 1 dicembre 2010 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
6596	Loglio d'Italia	Focus	Gie Recherche Verneuil Semunion	Gie Grass
6597	Loglio d'Italia	Romulus	Gie Recherche Verneuil Semunion	Gie Grass
6598	Loglio perenne	Prevert	Gie Recherche Verneuil Semunion	Gie Grass
8393	Lupino bianco	Multitalia	Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee - Università degli Studi di Napoli	ISEA S.r.l.
531	Favino	Chiaro di Torre Lama	Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee - Università degli Studi di Napoli	ISEA S.r.l.
534	Favino	Scuro di Torre Lama	Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee - Università degli Studi di Napoli	ISEA S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A00471

DECRETO 22 dicembre 2010.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti numero 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;

Visti i regolamenti (CE) n. 509 e n. 510 del 20 marzo 2006 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolari gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale n. 17157 del 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2009, concernente la determinazione dei criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti CE n. 509/06, n. 510/06 e 479/08 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 207 del 7 settembre 2009;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziali non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizioni delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2010, registro n. 1, foglio n. 157;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 17157 del 10 novembre 2009 al fine di specificare in maniera più dettagliata i criteri di attribuzione dei contributi in questione, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:

a) iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dell'immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;

b) iniziative riguardanti la salvaguardia dell'immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell'immagine e valorizzazione, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettera «a» e «b») devono pervenire al Ministero, pena l'esclusione, entro il 1° marzo di ogni anno, in duplice copia.

2. Le istanze devono:

a) riferirsi espressamente, pena l'esclusione, ad una delle due categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola istanza per categoria: una per la categoria «a» ed una per la categoria «b», di cui al precedente art. 1;

b) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE nn. 509/06, 510/06, 1234/07, 607/09 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

c) contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso il quale effettuare eventuali accrediti;

d) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;

e) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto;

f) contenere la dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione, pena l'esclusione;

h) le istanze devono essere presentate su carta intestata del consorzio e/o organismo di carattere associativo.

3. Alle istanze di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere allegata duplice copia della seguente documentazione:

a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere e tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività;

b) dettagliato preventivo di spesa, comprensivo di una tabella di riepilogo da redigere secondo gli schemi allegati fac-simile (allegati 1 e 2) da fornire anche su supporto informatico (CD, DVD) in formato Excel;

c) atto costitutivo;

d) statuto dal quale si evince che gli organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, pena l'esclusione, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti a denominazione d'origine;

e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;

f) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente (organigramma);

g) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);

h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;

i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri enti od altre amministrazioni indicare in quale proporzione al fine di poter concedere parte del contributo richiesto;

j) presentazione del certificato della C.C.I.A.A. competente, con data non anteriore a sei mesi, con riferimento all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla prefettura di appartenenza;

k) dichiarazione da parte del legale rappresentante nella quale si evince che gli organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale svolgono le attività per le quali hanno presentato domanda, in collegamento con il relativo consorzio di tutela, ove presente;

l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la pubblica amministrazione.

Art. 3.

Valutazione delle istanze

1. L'amministrazione, su parere della commissione esaminatrice appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1, nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio d'idoneità non comporterà l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.

2. Sulla base del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice verrà effettuato, a cura dell'amministrazione, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.

3. Per l'effettuazione dell'esame comparativo delle istanze presentate si terrà conto dei criteri di priorità, di cui al successivo art. 4, delle disponibilità finanziarie da parte dell'amministrazione e di quanto stabilito dagli indirizzi politico-amministrativi, di cui all'art. 4, comma 2 del decreto-legislativo n. 165/2001.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Dal recepimento del parere della commissione di cui al precedente art. 3, l'amministrazione effettua, per ciascuna delle due categorie di iniziative, di cui all'art. 1 del presente decreto, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.

2. Per le istanze relative alla categoria della lettera *a)* la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine di importanza:

2.1. natura del richiedente, dando priorità ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al preceden-

te art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

2.2. prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

2.3. aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere associativo;

2.4. collaborazione, fra più soggetti proponenti (consorzi e/o organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;

2.5. corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l'Ufficio SAQ VII;

2.6. organismi che valorizzano marchi registrati dal MIPAAF.

3. Per le istanze relative alla categoria della lettera *b)* la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

3.1. natura del richiedente, dando priorità ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

3.2. prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitari da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

3.3. aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere associativo;

3.4. collaborazione, fra più soggetti proponenti (consorzi e/o organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;

3.5. corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l'Ufficio SAQ VII;

3.6. organismi che tutelano marchi registrati dal MIPAAF.

Art. 5.

Aggregazioni e collaborazioni fra consorzi e/o organismi associativi

Per quanto concerne la nozione di «aggregazione di consorzi e/o organismi associativi», s'intende un'associazione temporanea di consorzi non necessariamente avente la forma giuridica di una vera e propria ATI (Associazione temporanea di impresa). È comunque necessario che i consorzi e/o organismi associativi che si aggregano alleghino all'unica istanza un protocollo d'intesa da cui si evincano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli aggregati (es.: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo, ecc.).

L'istanza presentata deve essere unica per tutti i partecipanti ma dovrà essere indicato un capofila che risulterà essere il beneficiario esclusivo cui erogare l'eventuale contributo.

La domanda, deve in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'art. 2 del presente decreto per ogni partecipante all'aggregazione.

È facoltà dell'amministrazione, revocare il contributo, qualora uno o più partecipanti all'aggregazione dovessero ritirarsi dall'accordo sottoscritto fra le parti.

Per «collaborazioni fra consorzi e/o organismi associativi» di cui al punto *c)*, s'intende il caso in cui ogni consorzio e/o organismo associativo presenta un proprio programma di iniziative organizzate/concordate con altro soggetto proponente ma ogni soggetto è beneficiario di una quota di contributo autonomamente richiesto.

Art. 6.

Ammissione a contributo

1. Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente art. 3, l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Percentuali e modalità di erogazione di contributo

1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% l'importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le istanze saranno ammesse a contributo nel limite degli stanziamenti di bilancio di questa amministrazione per ogni esercizio finanziario, e comunque per un importo massimo di contributo per ogni singola istanza di euro 80.000,00 per quelle concernenti la lettera *a)* e di euro 270.000,00 per quelle concernenti la lettera *b)*.

2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.

3. Le modalità, i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

Art. 8.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale n. 17157 del 10 novembre 2009 è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet di questa Amministrazione: www.politicheagricole.it

Roma, 22 dicembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 9

ALLEGATO

ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DEL D.M. **Anno:**

Istanza: Nome

Numero: Non scrivere in questa casella

Categoria: **B**

Capitolo	tipologia iniziativa		descrizione	richiesta €	spesa ammessa €	%	contributo €
1	REGISTRAZIONE MARCHI A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALI	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
2	TUTELA LEGALE DEI MARCHI A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
3	MONITORAGGIO (PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI, REPERIMENTO CAMPIONI)	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
4	ATTIVAZIONE VERIFICHE PRESSO CENTRI DI LAVORAZIONE, DISTRIBUZIONE ECC.)	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
5	ALTRE VOCI NON SPECIFICAMENTE ELENCATE)	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
6	ALTRI EVENTI CONNESSI AD ATTIVITA' DI TUTELA LEGALE						
7	ATTIVITA' DI VIGILANZA						
8	COORDINAMENTO PROGETTO	a	inserire le voci di interesse				
9	PERSONALE DIPENDENTE	a	inserire le voci di interesse				

VISTO SI APPROVA
IL CAPO DIPARTIMENTO

ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DEL D.M. **Anno:**

Istanza: Nome

Numero: Non scrivere in questa casella

Categoria: **A**

Capitolo	tipologia iniziativa		descrizione	richiesta €	spesa ammessa €	%	contributo €
1	FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	a	**nome della fiera**				
			inserire le voci di interesse e relativi importi				
		b	**nome della fiera**				
			inserire le voci di interesse e relativi importi				
2	CONVEGNI						
3	ALTRI EVENTI						
4	COLLABORAZIONI PER DIVULGAZIONI	a	inserire le voci di interesse				
5	COORDINAMENTO PROGETTO	a					
6	PERSONALE DIPENDENTE		inserire le voci di interesse				
7	ALTRE VOCI NON SPECIFICAMENTE ELENCATE						
8	MATERIALE INFORMATIVO-DIVULGATIVO	a	inserire le voci di interesse			50	
						50	
						50	

VISTO SI APPROVA
IL CAPO DIPARTIMENTO

11A00663

DECRETO 23 dicembre 2010.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Imavi S.r.l.» autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 17 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2010, con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (AN), via Ancona n. 27/29 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 22 dicembre 2010, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 17 novembre 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (AN), via Ancona n. 27/29 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa (da calcolo)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R 2009, par. 5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-R2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05 R2009
Biossido di zolfo	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03 R2009, par. 2
Esame Organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO allegato p.to I + DM 25/07/2003 GU n° 210 10/09/2003
Estratto non riduttore, estratto ridotto (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03B R2009 + OIV MA-F-AS311-01 R2009 par. 3.1
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03B R2009
Ferro	OIV MA-F-AS322-05A R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01A R2009, par. 5
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03B R2009
Ocratossina A	Metodo interno 91 rev. 4 2007
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	OIV MA-F-AS322-12 R2006
Potassio	OIV MA-F-AS322-02A R2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06 R2009
Saggio di Stabilità (Tenuta all'aria)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO allegato p.to III, par. 3.3
Sodio	OIV MA-F-AS322-03A R2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05A R2009
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02 R2009
Stabilizzazione con ricerca di saccarosio	OIV MA-AS311-04 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01A R2009, par. 4. C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-F-AS312-01A R2009, par. 4. C + OIV MA-AS311-01 R2009 par. 3.1
Zinco	OIV MA-F-AS322-08 R2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01 R2009, par. 3.1

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il dirigente: VARESE

11A00489

DECRETO 23 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bianalisi S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 30 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 244 del 17 ottobre 2008 con il quale al laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (PC), via Montanara n. 15/A è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 dicembre 2010 e perfezionata in data 21 dicembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (PC), via Montanara n. 15/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14--ACISOR 2009 (par. 2)
Anidride solforosa totale, anidride solforosa libera	OIV-MA-E-323-04-DIOSOU 2009 (par. 2.3)
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto secco totale, estratto secco netto (estratto non riduttore)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009, (par. 4)
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009 (par. 2)
Grado alcolico complessivo o totale	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009 (par. 4. C) + Reg. CE 1493/1999 + DPR n° 162 del 12/02/1965 G.U. n° 73 del 23/03/1965 + Reg. CE 128/2004 allegato p.to 4 bis
Grado alcolico effettivo	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009 par. 4. C)
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20°C e densità relativa	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009, (par. 5.2)
pH a 20° C	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo (0,1+0,5 mg/l)	POC.E22 2006 Ed. 1 Rev. 3
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Saccarosio (0,10+20%)	POC.E10 2006 Ed. 1 Rev. 5
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009, (par. 2)
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009, (par. 2)
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009, (preparazione 3.2.)
Zuccheri riduttori (0,20%÷20%)	POC.E03 Ed.1 Rev. 6

11A00490

DECRETO 3 gennaio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Agnello del Centro Italia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 7 luglio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 7 luglio 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione "Agnello del Centro Italia", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 7583 del 14 maggio 2010;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'articolo 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che il Comitato Promotore IGP Agnello del Centro Italia ha indicato per il controllo sulla denominazione "Agnello del Centro Italia" Agroqualità SpA con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25;

Considerato che l'organismo "Agroqualità SpA" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Agnello del Centro Italia" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato articolo 14 della Legge 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 novembre 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione "Agnello del Centro Italia" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 7 luglio 2010.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "Agroqualità SpA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Agnello del Centro Italia", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Agnello del Centro Italia", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 510/2006".

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione "Agnello del Centro Italia" da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Agroqualità SpA è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Agnello del Centro Italia" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Agroqualità SpA è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00470

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriella Hlivar, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Gabriella Hlivar, cittadina ungherese, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale «parrucchiera» Europass, conseguita presso l'Istituto Montessori Oktatasi Centrum di Budapest (Ungheria), della durata di 3000 ore, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gabriella Hlivar, cittadina ungherese, nata a Oroshaza (Ungheria) in data 30 luglio 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00487

DECRETO 30 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Luigi Coppola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di somministrazione alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Coppola, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale pluriennale maturata in qualità di lavoratore autonomo quale titolare di un ristorante in Willstätt (Germania) per circa 7 anni, sia per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che per l'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e successivi del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente sia all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che dell'attività di commercio, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Luigi Coppola, cittadino italiano, nato a Alvignano (Caserta) in data 9 maggio 1949, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia sia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande che per l'esercizio dell'attività commerciale, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00391

DECRETO 30 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Christophe, Jean-Pierre, Daniel Laezza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del Sig. Christophe, Jean-Pierre, Daniel LAEZZA, cittadino francese, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma denominato Certificat d'Aptitude Professionnelle Coiffure e del Brevet Professionnel, conseguiti presso l'Academie d'Aix – Marseille, della durata di 3 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Christophe, Jean-Pierre, Daniel LAEZZA, cittadino francese, nato a Marsiglia (Francia) in data 12 febbraio 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n° 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00392

DECRETO 30 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Caterina Vacca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig.ra Caterina VACCA, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma denominato Gesellenbrief nella professione di Friseur superando il Gesellenprufung (certificato di idoneità professionale di parrucchiere), conseguito presso la scuola professionale Maria Lenssen-Berufskolleg in Monchengladbach (Germania), nonché del tirocinio professionalizzante della durata di 3 anni e dell'esperienza di lavoro dipendente di circa un anno e mezzo, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno28 ottobre 2009 , che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Caterina VACCA, cittadina italiana, nata a Moenchengladbach (Germania) in data 27 luglio 1987, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00393

DECRETO 30 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria De Blasi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig.ra Maria DE BLASI, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma della scuola professionale dei mestieri, corso

professionale di parrucchiera rilasciato dalla Albert-Einstein-Schule in Ettlingen (Germania), nonché del Certificato di superamento dell'esame di Maestro Artigiano per il mestiere di parrucchiere, rilasciato dalla Camera dell'Artigianato di Mannheim, unitamente alla lunga esperienza di lavoro autonomo maturata, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009 , che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla L. 174/2005 e del d.lgs. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Maria DE BLASI, cittadina italiana, nata a Laterza (Taranto) in data 26 marzo 1958, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 174/2005 e del d.lgs. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010.

Integrazione della delibera n. 216/00/CONS recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato» e successive modificazioni, a seguito del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 366/10/CONS. (Deliberazione n. 629/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. *a)*, n. 4, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva accesso"), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva autorizzazioni"), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva quadro") e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva servizio universale");

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 Marzo 2010, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

Vista la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2009, n. 11;

Vista la delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010 recante "Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, nonché sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni", pubblicata, unitamente agli allegati A, B e C, sul sito web del'Autorità il 26 aprile 2010;

Considerato che con la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2010, è stato approvato il primo dei provvedimenti posti a consultazione con la menzionata delibera n. 122/10/CONS, relativo al "Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, recante le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo";

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del secondo dei provvedimenti posti a consultazione con la citata delibera n. 122/10/CONS, relativo alle correlative integrazioni da apportare alla delibera n. 216/00/CONS al fine di adeguare le funzionalità dei decodificatori a quanto previsto dal citato Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre;

Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in esito alla consultazione pubblica sullo schema di provvedimento in questione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Le associazioni dei consumatori hanno accolto con favore la proposta di introduzione nei decodificatori di una visualizzazione grafica della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, in quanto volta a facilitare la ricerca e la selezione dei canali da parte degli utenti.

Alcune associazioni di emittenti locali hanno proposto che la visualizzazione grafica della lista canali consenta di accedere ai canali nazionali e locali relativi allo stesso genere di programmazione nonché di prevedere un'area relativa ai programmi delle emittenti locali non riconducibili ai generi di programmazione tematici previsti dalla legge.

Al riguardo, in accoglimento delle osservazioni formulate, al fine di semplificare la ricerca da parte degli utenti e non effettuare discriminazioni tra canali nazionali e locali, si è previsto che la visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici riguardi anche i canali locali. Inoltre, è stata prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili in ciascuna area tecnica, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.

Gli operatori attivi su piattaforme diverse da quella terrestre (satellite e cavo) hanno rappresentato la complessità tecnica e l'onerosità dell'implementazione del descrittore LCN con specifico riferimento ai decoder che consentono la ricezione dei canali digitali trasmessi su differenti piattaforme (satellite, IPTV, terrestre), proponendo, almeno in una prima fase, di introdurre l'obbligatorietà di tale meccanismo di ricerca solo per i decoder destinati unicamente alla ricezione dei canali digitali terrestri.

In accoglimento di tale osservazione e tenuto conto che il Piano di numerazione automatica dei canali approvato con la delibera n. 366/10/CONS si applica esclusivamente alla televisione digitale terrestre, si è ritenuto di delimitare l'ambito di applicazione delle modifiche da introdurre alla delibera n. 216 ai soli decodificatori destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri.

Alcuni soggetti partecipanti alla consultazione hanno rappresentato le problematiche di alcuni decoder digitali terrestri che, con l'impostazione abilitata per il refreshing in modalità standby, eseguono l'aggiornamento automatico dei canali ad un'ora prefissata e con frequenza giornaliera, potendo così causare l'annullamento dell'ordinamento manuale dei canali impostato dagli utenti,ed hanno sollecitato l'Autorità a risolvere tali problematiche;

Al riguardo, dagli approfondimenti effettuati in merito alla citata problematica, è emerso quanto segue.

La maggior parte dei decoder DTT disponibili sul mercato implementa la funzionalità c.d. di refresh, che permette l'aggiornamento dei canali sintonizzati dal decoder e che può essere effettuato dall'utente in due modalità: manuale o automatica. Nel caso del refreshing automatico, il decoder esegue l'aggiornamento dei canali ad un'ora prefissata (solitamente alle ore 04:30 a.m.) e con frequenza giornaliera. Quando il refreshing è impostato sui decoder in modalità automatica il meccanismo di aggiornamento in alcuni casi può modificare alcune delle preferenze impostate dagli utenti , potendo così risultare in potenziale contrasto con il disposto dell'art. 32, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che stabilisce il diritto di ciascun utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione digitale terrestre, e con quanto previsto dagli articoli 2, comma 1 e 11, comma 4 del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.

La funzione di refreshing automatico in assenza di un ordine predefinito di numerazione dei canali digitali terrestri ha prodotto numerosi inconvenienti agli utenti, a causa dei frequenti "conflitti" di numerazione che hanno contrassegnato la situazione antecedente all'adozione del Piano di numerazione automatica dei canali. L'implementazione di tale Piano dovrebbe ragionevolmente risolvere tali disagi, in quanto i fornitori di contenuti non potranno discostarsi dalla numerazione assegnata a ciascuno di loro.

Al fine di rendere effettivo il diritto di ciascun utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione digitale terrestre, è tuttavia necessario, anche in presenza di una situazione "normalizzata" dall'implementazione del citato Piano di numerazione, che la funzionalità di refreshing automatica sia opportunamente adeguata a tale principio.

L'opzione della totale abolizione del refreshing automatico non appare perseguibile, anche alla luce del fatto che il Piano di numerazione ha previsto la riserva di un congruo spazio - quantificato nel 30 per cento di ciascun sottoblocco dei generi di programmazione - ai nuovi canali che saranno trasmessi e tale misura pro-concorrenziale sarebbe considerevolmente affievolita se si imponesse ai produttori di decoder l'obbligo di disattivare la funzione di refresh automatico, perché in tale caso non vi sarebbe un aggiornamento della sintonizzazione automatica e le nuove offerte non sarebbero facilmente visualizzate dagli utenti a meno che non fossero inserite manualmente dagli utenti stessi.

Una misura proporzionale che appare in grado di conciliare i diversi interessi sottesi – da un lato il diritto dell'utente a riordinare la lista canali secondo le sue preferenze e a mantenerla tale senza che sia eventualmente modificata dal refreshing automatico, dall'altro la giusta aspirazione dei soggetti nuovi entranti ad una facile visibilità - è costituita dalla previsione di interventi di miglioramento della funzione di aggiornamento automatico, in particolare in termini di facilità di utilizzo e di corretta e completa informazione all'utente.

Si ritiene, pertanto, necessario, prevedere che l'utente, in fase di attivazione del decoder o quando decida di predisporre una lista manuale dei canali sia compiutamente informato che con il refreshing automatico abilitato la numerazione personalizzata potrebbe essere successivamente modificata in maniera automatica e sia pertanto reso edotto delle modalità con cui disabilitare facilmente tale funzione. Inoltre , al fine di rendere nota all'utente della presenza di nuovi canali, anche nel caso di disabilitazione del refreshing automatico, i decodificatori dovranno rilevare automaticamente la loro presenza mediante un indicatore specifico nella visualizzazione grafica della lista canali, avvertendo altresì l'utente che, qualora abbia disabilitato la funzione di refreshing automatico, la loro visione sulla lista personalizzata può avvenire solo se quest'ultima viene aggiornata a cura dell'utente.

Considerato che la delibera n. 216/00/CONS già stabilisce che gli apparati di ricezione (decoder) devono essere in grado di rilevare le informazioni relative alla identificazione dell'operatore di rete e del programma irradiato, al fine di agevolare l'utente ad orientarsi tra i canali a disposizione e che, pertanto, le modifiche introdotte con il presente provvedimento costituiscono una specificazione della suddetta funzione, necessaria al fine di armonizzare le specifiche tecniche dei decoder con quanto stabilito dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, approvato con la delibera n. 366/10/CONS;

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati nonché dei conseguenti approfondimenti effettuati debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento posto in consultazione;

Considerato che, al fine di consentire l'adeguamento alle presenti disposizioni, appare necessario prevedere un periodo per la loro implementazione, che appare congruo stabilire nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta le integrazioni alla delibera 216/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modifiche alla delibera n. 216/00/CONS disposte con il presente provvedimento entrano in vigore il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 dicembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI – SAVARESE

Allegato A alla delibera n. 629 /10/CONS del 9 dicembre 2010

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. 216/00/CONS RECANTE "DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD DEI DECODIFICATORI E LE NORME PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI AD ACCESSO CONDIZIONATO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A SEGUITO DEL PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE DI CUI ALLA DELIBERA N. 366/10/CONS

Articolo 1
(Integrazioni all'articolo 6)

1. All'art. 6 (Consultazione dei programmi e sintonizzazione) della delibera n. 216/00/CONS sono aggiunti i seguenti commi:

3. I decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1,anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei canali della televisione digitale terrestre, devono prevedere come requisito minimo la visualizzazione grafica della lista di tutti i canali nazionali e locali terrestri e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti.

4. I decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 3 devono prevedere, laddove tecnicamente possibile, attraverso il navigatore di cui all'Allegato A, paragrafo 2, una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere di programmazione deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitale il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici previsti dall'allegato A alla delibera n. 366/10/CONS, deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare. La visualizzazione di cui al comma 3 e al presente comma è costruita sulla base degli archi di numerazione e dei generi di programmazione definiti dall'allegato A alla delibera n. 366/10/CONS. Il formato di tale visualizzazione è definito dall'Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi degli organi tecnici competenti.

5. Al fine di rendere effettivo il pieno diritto di ciascun utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione digitale terrestre, i

decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 3 devono disporre di adeguate modalità informative relative alla funzione di aggiornamento automatico di canali e alle sue modalità di facile disabilitazione da parte dell'utente, secondo le previsioni del comma 6 .

6. L'utente, in fase di attivazione del decoder o quando decida di predisporre una lista manuale dei canali, deve essere compiutamente informato che con il refreshing automatico abilitato la numerazione personalizzata potrebbe essere successivamente modificata in maniera automatica e deve pertanto essere adeguatamente informativo sulle modalità con cui disabilitare facilmente tale funzione. Al fine di rendere nota all'utente la presenza di nuovi canali anche nel caso di disabilitazione del refreshing automatico , i decodificatori dovranno, rilevare automaticamente la loro presenza mediante un indicatore specifico nella visualizzazione grafica della lista canali, avvertendo altresì l'utente che, qualora abbia disabilitato la funzione di refreshing automatico, la loro visione sulla lista personalizzata può avvenire solo se quest'ultima viene aggiornata a cura dell'utente.

Articolo 2
(Integrazioni all'Allegato A)

1. All'Allegato A, paragrafo 2 (Navigatore: funzioni di sintonizzazione automatica e consultazione lista programmi ed eventi), della delibera 216/00/CONS sono aggiunte le seguenti lettere:

g) Il Navigatore deve fornire, attraverso una visualizzazione grafica di facile utilizzo e navigazione, almeno la lista di tutti i canali digitali terrestri nazionali e locali e la relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN.

h) Il Navigatore deve fornire, laddove tecnicamente possibile, una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere di programmazione deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitale il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici previsti dall'allegato A alla delibera n. 366/10/CONS, deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare. La presenza di nuovi programmi deve essere rilevata nella visualizzazione grafica attraverso un indicatore specifico.

i) La funzione di navigazione tramite la visualizzazione grafica di cui ai punto g) ed h) deve poter essere effettuata dall'utente tramite il telecomando mediante un tasto di facile utilizzo.

11A00666

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Autostrada Livorno – Civitavecchia. Tratta Cecina (Rosignano Marittimo) – Civitavecchia. Tratta Rosignano – San Pietro in Palazzi. Lotto 1. Viabilità secondaria (CUP F36G05000260008). Approvazione progetto definitivo. (Deliberazione n. 89/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche e integrazioni;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modifiche e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche che, all'allegato 1, include, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico Nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina-Civitavecchia» con un costo di 1.859,2 milioni di euro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo comitato, nel rivisitare il 1° programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), conferma tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico Nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina - Civitavecchia» con il medesimo costo;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, con la quale questo comitato ha approvato la «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale»;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 116 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2009), con la quale questo comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta «Rosignano Marittimo - Civitavecchia» del predetto asse autostradale, individuando il soggetto aggiudicatore in ANAS S.p.a. e in 3.787,8 milioni di euro il limite di spesa dell'opera;

Vista la delibera 3 dicembre 2009, n. 118, con la quale questo comitato ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto «Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi» della predetta tratta «Rosignano Marittimo - Civitavecchia»;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 31, con la quale questo comitato ha da ultimo individuato i criteri cui attenersi nel sottoporre a questo comitato le proposte di finanziamento e/o di approvazione della progettazione preliminare o definitiva degli interventi ritenuti prioritari;

Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 78, con la quale questo comitato ha preso atto dei contenuti dello schema di «convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.A. e SAT S.p.A. e ha formulato, in ordine allo stesso schema di convenzione, prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e successive modifiche e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 16 settembre 2010, n. 37447, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del comitato del progetto definitivo della viabilità secondaria del 1° lotto «Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi» della citata tratta Rosignano Marittimo - Civitavecchia;

Viste le note 5 ottobre 2010, n. 40246, e 11 ottobre 2010, n. 41065, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria dell'opera di cui sopra;

Vista la nota 11 novembre 2010, n. 46040, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti e trasmesso ulteriore documentazione in risposta alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) 28 ottobre 2010, n. 4782;

Considerato che l'8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica 2011-2013 (DFP), sul quale questo comitato ha espresso parere favorevole nella seduta odierna, include, nella tabella 1 «Aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010», l'«Asse autostradale Cecina - Civitavecchia, con un costo di circa 3.738 milioni di euro;

Considerato che sul predetto Allegato infrastrutture la conferenza unificata, in data 4 novembre 2010, ha espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009, l'avvocato Antonio Bargone è stato nominato commissario straordinario delegato dell'asse autostradale A12 Cecina-Civitavecchia;

Considerato il parere trasmesso dall'unità tecnica finanza di progetto al Ministero richiedente in ordine all'intervento in esame;

Considerato che con nota 3 novembre 2010, n. 92260 e relativi allegati, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato ha chiesto chiarimenti in merito ai profili di copertura finanziaria dell'intervento, anche alla luce del maggiore costo del lotto 1 rispetto a quanto indicato dalla citata delibera n. 118/2009;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che con delibera n. 116/2008 questo comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare dell'«Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia. Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia» e ha fissato il «limite di spesa» in 3.787,8 milioni di euro di cui 3.556,6 riferiti all'opera e 231,2 per interventi connessi richiesti dalla Regione Toscana;

che con delibera n. 118/2009 questo comitato:

ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto «Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi» della tratta Rosignano Marittimo - Civitavecchia dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, per un costo di 49,3 milioni di euro, inclusivo di 4,1 milioni di euro destinati alla «riqualificazione ed integrazione della viabilità connessa»;

ha preso atto che in esito alla conferenza di servizi il progetto definitivo è stato integrato:

con alcune modifiche del tracciato principale, che non alterano il piano delle aree soggette ad esproprio;

con una viabilità secondaria alternativa, indicata in elaborati integrativi presentati, che consente di raggiungere l'attuale svincolo di San Pietro in Palazzi sulla «variante Aurelia» senza passare per l'autostrada e per la barriera di esazione, per la quale è stata richiesta a questo comitato la disposizione di variante ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006;

con il completamento di alcune tratte di strade esistenti (in modo da realizzare una seconda alternativa all'autostrada, sostitutiva della variante di Vada prescritta in occasione dell'approvazione del progetto preliminare), per il quale del pari è stata richiesta a questo comitato la disposizione di variante ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006;

ha disposto, ai sensi dell'art. 167, comma 6, la progettazione definitiva di una serie di interventi, espressamente elencati al punto 1.4;

che con la stessa delibera al punto 1.5 questo comitato ha disposto che i progetti definitivi degli interventi di cui al punto 1.4 siano sottoposti al comitato stesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, con la prescrizione che tali interventi siano conclusi nell'ambito dei tempi previsti per la realizzazione dell'asse principale;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone ora l'approvazione del progetto definitivo relativo alla riqualificazione e integrazione della viabilità secondaria del lotto 1 Rosignano – San Pietro in Palazzi;

che le opere oggetto dell'approvazione sono le seguenti:

S.R. n. 206 Pisana-Livornese: l'intervento in progetto consiste in un allargamento della sede stradale attuale, ottenuto mediante riqualifica della pavimentazione esistente fino ad una larghezza complessiva di 8,50 m e nella sistemazione degli elementi marginali laterali;

S.C. via Po: il progetto prevede la riqualifica di via Po nel tratto compreso tra la S.R. n. 206 Pisana-Livornese e la Variante S.S. 1 Aurelia, per un tratto di lunghezza pari a circa 1,8 km;

S.C. via per Rosignano - Variante Polveroni: il progetto prevede la riqualifica di un tratto della S.C. via per Rosignano e la realizzazione di un nuovo tratto denominato variante Polveroni (1 km circa); nell'intervento è compresa la realizzazione della intersezione a rotatoria tra l'innesto della nuova variante Polveroni con la S.C. via per Rosignano;

Variante S.C. via Torre - Variante S.C. via della Resistenza: l'intervento consiste nella realizzazione di due varianti, di modesto sviluppo (400 m per via della Torre e 150 m per via della Resistenza), di connessione con il tessuto viario urbano, nel quadrante nord-est del centro abitato di Vada; si tratta in sostanza di tratti viari, prevalentemente rettilinei, in grado di aumentare le connessioni con la rete stradale urbana quindi di migliorare la viabilità nel comune di Vada;

che sono altresì comprese nella viabilità secondaria 11 intersezioni di tipo a rotatoria, che vanno a completare il quadro degli interventi;

che la Società concessionaria, in data 27 aprile 2010, in ciò delegata dal concedente ANAS S.p.a., ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla amministrazioni interessate ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 167 del codice dei contratti pubblici;

che la medesima società concessionaria, sempre per conto di ANAS S.p.a., ha avviato il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità mediante notifica personale consegnata a mano a tutti i proprietari interessati;

che in data 15 aprile 2010 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito la conferenza di servizi, convocata in unica seduta per il giorno 24 maggio 2010, ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006;

che la Regione Toscana ha espresso parere favorevole con prescrizioni con la delibera 17 maggio 2010, n. 516;

che la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con parere 5 agosto 2010, n. 515, ha ritenuto verificata l'ottemperanza del progetto definitivo degli interventi relativi alla viabilità secondaria del lotto 1 Rosignano-San Pietro in Palazzi del tratto Rosignano - Civitavecchia dell'Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia alle prescrizioni della delibera n. 118/2009;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 21 settembre 2010, n. DG/PBAAC/34.19.04/28117, ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato gli elaborati progettuali concernenti la risoluzione delle interferenze e gli espropri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dagli enti istituzionali e ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come sopra esposto, è individuato nell'ANAS S.p.a.;

che l'opera risulta inclusa nella «convenzione unica» siglata tra ANAS S.p.a. e SAT S.p.a. sulla quale questo comitato con la delibera 22 luglio 2010, n. 78, ha formulato prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica;

che il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è di 18 mesi, in linea con quelli previsti per l'ultimazione dell'asse principale, comprensivi del tempo per la progettazione esecutiva, cui sono da aggiungere sei mesi e mezzo per messa in esercizio e collaudo;

che, come peraltro già prescritto con delibera n. 118/2009 e riproposto nelle prescrizioni della presente delibera, tutte le opere di riqualificazione della viabilità locale inserite nel progetto dovranno essere completate prima della entrata in funzione del sistema di pedaggio relativo ai lavori del lotto 1 Rosignano - San Pietro in Palazzi;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo della viabilità secondaria oggetto di approvazione con la presente delibera è pari a 13,1 milioni di euro, I.V.A. esclusa, di cui 6,5 per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza e 6,6 per somme a disposizione;

che tale costo comprende la valorizzazione delle prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi;

che il costo, espresso al netto di un ribasso d'asta ipotizzato del 15 per cento è pari a 12,2 milioni di euro;

che l'IVA non è riportata nei quadri economici in quanto è recuperata dalla Società concessionaria;

che non sono previsti oneri a carico dello Stato, ravvisandosi l'investimento a totale carico della società concessionaria SAT;

che, in particolare, secondo quanto indicato nella presa d'atto della citata delibera n. 118/2009, la predetta società concessionaria SAT è stata autorizzata da ANAS, con nota del 6 agosto 2009, ad anticipare il costo del 1° lotto in approvazione;

che, con delibera 22 luglio 2010, n. 78, questo comitato ha prescritto che «entro tre mesi dalla sottoscrizione del testo convenzionale che recepisca le prescrizioni di questo comitato di cui ai punti successivi, deve essere redatto un nuovo piano economico-finanziario, in sostituzione di quello allegato allo schema di convenzione unica all'esame, in modo da riportare un valore di subentro pressoché nullo, fermo restando che permane a carico del conceden-

te la valutazione sull'attendibilità delle stime di traffico e sulla congruità del costo delle opere»;

che il costo del lotto Rosignano - San Pietro in Palazzi, comprensivo della viabilità secondaria, rientrerà pienamente nel predetto piano finanziario da sottoporre a questo comitato;

che l'unità tecnica finanza di progetto, nel proprio parere, ha osservato che potrà esprimere il parere di competenza in occasione della presentazione del piano economico-finanziario relativo all'intero tracciato, come previsto dalla citata delibera n. 78/2010;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo*.

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 6, 165, comma 5, e 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche e integrazioni, è approvato, - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della viabilità secondaria del 1° lotto «Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi» della tratta Rosignano Marittimo - Civitavecchia dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia.

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto come sopra approvato.

Le prescrizioni, tra le quali si conferma quella disposta al punto 1.5 della citata delibera n. 118/2009 di questo comitato concernente l'ultimazione dei lavori della viabilità secondaria insieme a quelli dell'asse principale, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.2 Il costo della viabilità secondaria di cui al precedente punto è pari a 13.139.844 euro.

1.3 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali denominati ESC 100/101/102/103/110/120/130/140 mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta negli elaborati progettuali denominati ESC 001/003/004/006/007/009/010/011/090.

2. *Ulteriori prescrizioni*.

Nelle more del recepimento delle prescrizioni di cui alla citata delibera CIPE n. 78/2010, ivi inclusa la nuova formulazione del piano economico-finanziario, il progetto di cui al punto 1.1 è approvato a condizione dell'invarianza delle tariffe e con anticipazione a carico della Società concessionaria del costo di realizzazione delle opere, fino alla vigenza del nuovo piano economico-finanziario modificato secondo le succitate prescrizioni.

3. *Disposizioni finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE). Resta fermo che la commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.2 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo anche conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata e di quanto disposto dall'art. 149 del codice dei contratti pubblici.

3.3 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 150

ALLEGATO 1

AUTOSTRADA A12 LIVORNO - CIVITAVECCHIA
Tratta Cecina
(Rosignano Marittima) - Civitavecchia
Tratta Rosignano - San Pietro in Palazzi, lotto 1, Viabilità Secondaria

PRIMA PARTE – PRESCRIZIONI:

1. sia realizzato un cronoprogramma integrato per il tratto Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi, lotto 1, della A12 e per gli interventi relativi alla viabilità secondaria, in maniera tale da prevederne la conclusione congiunta;
2. il PMA del tratto Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi, lotto 1, della A12 sia integrato con misure relative agli interventi di viabilità secondaria;
3. nell'esecuzione della progettazione esecutiva e nello svolgimento dei lavori si tenga conto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni generali applicabili di cui alla Delibera CIPE n. 118 del 3.12.2009;
4. con la comunicazione della data di inizio dei lavori, da fornire per l'avvio della Verifica di attuazione, sia trasmessa tabella di ottemperanza a quanto al precedente punto "3";
5. sia data evidenza che per le cantierizzazioni del tratto Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi, lotto 1, della A12 e delle viabilità secondarie siano studiate misure unitarie ottimizzate atte a ridurre gli impatti complessivi in corso d'opera;
6. i progetti esecutivi delle opere di mitigazione siano prodotti con criteri unitari per il tratto Rosignano Marittimo - San Pietro in Palazzi, lotto 1, della A12 e per gli interventi relativi alla viabilità secondaria, dandone evidenza;
7. preavviso, con almeno 20 giorni di anticipo, dell'inizio dei lavori da comunicare alla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, al fine di consentire il controllo costante delle operazioni di scavo e movimento di terra, anche per la preparazione dei cantieri; gli oneri derivanti dal suddetto controllo, da effettuarsi da parte di personale specializzato di fiducia della Soprintendenza per i beni archeologici e con la direzione scientifica di funzionari della stessa, saranno a carico della Società Autostrada Tirrenica p.a. (SAT);
8. qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del T.U. 490/1999 e degli artt. 822, 823 e specialmente 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice penale, di sospendere i lavori ed avvertire immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competenti per territorio;
9. dovrà essere assicurata la salvaguardia dei nuclei residenziali e di eventuali "brani architettonici" presenti sul territorio interferito dalle opere proposte anche, se necessario, adeguando il tracciato di progetto e realizzando i necessari filtri verdi con ripiantumazione di specie arboree;
10. le opere di sistemazione dei suoli dovranno essere improntate all'insegna del massimo mimetismo, facendo uso di tecniche di ingegneria naturalistica e di bioarchitettura per i versanti dei rilevati, lungo i cigli stradali e gli argini dei fiumi; per quanto riguarda "i parapetti" previsti lungo il ciglio della strada, come da elaborato progettuale di cui alla sezione File STRO10-1, questi dovranno essere sostituiti da alberature o siepi e cespugli congrui allo stato dei luoghi; non dovranno essere abbattute alberature significative e di fustaia matura lungo le aree di intervento;
11. nel progetto esecutivo dovranno essere sviluppate le planimetrie di dettaglio delle intersezioni stradali;

12. le previste rotatorie devono essere progettate secondo quanto indicato nel decreto ministeriale 19/4/2006, con le flessibilità concesse dall'art. 2 comma 3;

13. il progetto prevede l'ampliamento dei tombini esistenti su Fosso del Ponte nuovo al chilometro 3+000 e sul Fosso Zimbrone al chilometro 5+070; rispetto a tali interventi, ai sensi della legislazione vigente e in particolare dell'art. 7 del Regolamento regionale sulla viabilità (DPGR 41/R del 02/08/2004), è necessario eseguire uno studio del rischio idraulico dello stato di progetto, analizzando un tratto significativo dei corsi d'acqua di interesse; gli interventi di ampliamento dovranno essere verificati idraulicamente con un adeguato franco di sicurezza da concordare con l'autorità competente per il bacino regionale Toscana Costa, rispetto alla portata con tempo di ritorno 200 anni; i valori di portata utilizzati nei calcoli idraulici dovranno essere compatibili con quelli individuati dallo studio di regionalizzazione delle portate di piena e le verifiche idrauliche dovranno essere effettuate in base ad un adeguato numero di sezioni di deflusso acquisite attraverso un aggiornato rilievo topografico di un tratto significativo di corso d'acqua;

14. dovranno essere comunicate all'ARPAT durante la fase di redazione del progetto esecutivo e non oltre l'inizio dei lavori le stratigrafie dei pozzetti esplorativi, nonché i risultati delle prove geomeccaniche eseguite sui terreni interessati dalla viabilità secondaria di progetto; analogamente dovranno essere comunicati gli esiti e l'ubicazione delle analisi chimiche effettuate sui due campioni di terreno superficiale e sul un campione di acqua e falda citati nella documentazione allegata al progetto; inoltre dovranno essere valutate le caratteristiche di compressibilità dei depositi alluvionali olocenici presenti a ridosso della costa, costituiti generalmente da materiali più fini e potenzialmente compressibili;

15. dovranno essere comunicate all'ARPAT durante la fase di redazione del progetto esecutivo e non oltre l'inizio dei lavori le analisi sulla superficie freatica in corrispondenza degli interventi di viabilità secondaria di via Po, S.C. via per Rosignano e variante Polveroni, variante S.C. via Torre e variante S.C. via della Resistenza e non si hanno indicazioni sulla piezometrica dell'acquifero del fiume Fine, interessato dalla S.C. via per Rosignano e variante Polveroni. Dovranno inoltre essere censite le opere di captazione esistenti e potenzialmente interessate dalle opere di progetto e dovranno essere illustrati i fabbisogni idrici nella fase di realizzazione delle opere e alle modalità di approvvigionamento degli stessi;

16. dovrà essere comunicato all'ARPAT durante la fase di redazione del progetto esecutivo non oltre l'inizio dei lavori il piano di gestione delle terre relativo alle presenti opere con particolare attenzione ad indicare eventuali siti di approvvigionamento;

17. dovranno essere comunicate all'ARPAT durante la fase di redazione del progetto esecutivo non oltre l'inizio dei lavori gli studi riguardanti l'impatto acustico in fase di cantiere e di esercizio. In particolare per il cantiere, dovrà essere indicato il numero e la disposizione dei macchinari al suo interno e le eventuali opere di mitigazione acustica predisposte per contenere gli impatti ai ricettori esistenti;

18. dovranno essere comunicate all'ARPAT durante la fase di redazione del progetto esecutivo non oltre l'inizio dei lavori gli studi riguardanti la cantierizzazione;

19. dovrà essere inserito nella tavola STP 010-1 tra le opere tratteggiate "di futura realizzazione" nel Comune di Cecina, il collegamento tra la S.R. 206 (in corrispondenza della rotatoria con via Po) e la S.P. 39 vecchia Aurelia, in quanto tale viabilità era già prevista nelle prescrizioni della Delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare al punto 80, essendo funzionale alla viabilità alternativa di Vada poiché consente di raggiungere lo svincolo di S.P. in Palazzi, e quindi Cecina, senza dover attraversare il centro abitato di S.P. in Palazzi; tale collegamento è previsto anche alla prescrizione n. 63 della delibera CIPE n. 118/2009; la predetta opera dovrà essere realizzata nel successivo lotto dell'Autostrada A12 in provincia di Livorno, in conformità a quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 118/2009 prima richiamata;
20. dovrà essere inserito nella tavola STP 010-1 tra le opere tratteggiate "di futura realizzazione" nel comune di Rosignano M.mo, il tratto di S.P. 39 in uscita dall'abitato di Vada verso sud, fino in prossimità del Podere "I Tre Tegoli", da adeguare e riqualificare come indicato anche nella prescrizione n. 68 della Delibera CIPE n. 118/2009; la predetta opera dovrà essere realizzata nel successivo lotto dell'Autostrada A12 in provincia di Livorno, in conformità a quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 118/2009 prima richiamata;
21. dovrà essere prevista e realizzata, nell'ambito del lotto 1 di cui trattasi, per motivi di sicurezza stradale, la realizzazione dell'intersezione a rotatoria all'incrocio tra la bretella denominata "variante Polveroni" e via Polveroni, come già richiesto al punto B2) del parere della conferenza dei Servizi del 23/11/2009 e come previsto anche nella prescrizione n. 65 della Delibera CIPE n. 118/2009;
22. come già richiesto nel parere della Conferenza dei servizi del 23/11/2009, si conferma la prescrizione, nell'ambito del lotto 1 in questione, che, per motivi di sicurezza stradale, tutte le rotatorie sulle viabilità comunali, nonché i tratti di viabilità compresi tra la S.P. 39 vecchia Aurelia e viale Italia a Vada, siano dotati di idoneo impianto di illuminazione, la cui tipologia dovrà essere concordata con il Comune; la presente prescrizione è già riportata anche al n. 66 della Delibera CIPE n. 118/2009;
23. riguardo alle rotatorie sulla viabilità comunale, per uniformità con quelle già realizzate dal Comune sul territorio, e comunque per maggiore sicurezza e migliore inserimento dal punto di vista ambientale e del decoro urbano, in quanto inserite all'interno dei centri abitati o a margine di essi, si richiede:
    - che venga realizzata una fascia sormontabile tutto intorno all'isola centrale, mediante cordonato inclinato grecato in cls "alla francese" e porzione pavimentata carrabile di profondità 1 m (vedi allegato 1 per voci di capitolato, analisi del prezzo e particolare costruttivo);
    - che nella pozione centrale dell'isola, dopo la fascia sormontabile, sia messa in opera terra vegetale e siano realizzate le predisposizioni per un impianto per l'irrigazione;
    - che sia previsto segnale di preavviso di direzione su tutti i 4 bracci prima dell'ingresso in rotatoria;
    - che le isole divisionali triangolari siano realizzate sopraelevate rispetto al piano stradale e non con semplice zebratura;

- la realizzazione di passaggi pedonali sui 4 bracci per le rotatorie in ambito urbano;
- che sia realizzato il collegamento dei marciapiedi esistenti in particolare per la rotatoria all'intersezione tra la via vecchia Aurelia e la variante di via della Torre e per la rotatoria all'intersezione tra Viale Italia e Viali della Resistenza a Vada;

24. si richiede che il pacchetto pavimentazione previsto dal progetto per i tratti di nuova viabilità, sia utilizzato anche per la viabilità esistente da adeguare (via per Rosignano);
25. nell'ambito della attivazione dell'Osservatorio ambientale e socio-economico (punto 84 della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare), vista la finalità dell'Osservatorio stesso a verificare la conformità delle opere al progetto approvato, si richiede che copia dei verbali e/o dei certificati delle prove tecniche effettuate in corso d'opera sui lavori eseguiti e sui materiali utilizzati sulla viabilità comunale, vengano tempestivamente consegnati al Comune di Rosignano M.mo, che avrà inoltre facoltà di richiedere integrazioni ove ritenuto necessario;
26. si richiede che la consegna delle opere eseguite sui tratti di viabilità comunale sia accompagnata dalle certificazioni ed analisi sui materiali utilizzati, ove non già consegnati in corso d'opera, dalla certificazione di rispondenza alle normative vigenti, da eventuali collaudi, e dai certificati di omologazione delle barriere di sicurezza;
27. verificare e se possibile adottare la soluzione progettuale alternativa riguardo l'intersezione a rotatoria prevista tra la S.R. 206 e la S.P. 13 "Della Torre", tesa ad eliminare problematiche di sicurezza degli accessi, proposta dal "COMITATO TIRRENICA A BASSO IMPATTO";
28. come previsto nella prescrizione n. 71 della Delibera CIPE n. 118/2009, tutti gli interventi relativi alla viabilità secondaria dovranno essere completate prima dell'entrata in funzione del sistema di pedaggio relativo al lotto di autostrada in esame;
29. le scarpate artificiali, con particolare riferimento a quelle delle modifiche dei corsi idrici Botro Salice e Zimbrone dovranno avere angoli di scarpa tali da garantire la stabilità delle stesse e dovranno essere rinverdite con essenze erbacee per evitare fenomeni di ruscellamento concentrato ed erosione sulle sponde;
30. le sezioni di deflusso dovranno essere dimensionate (con specifiche verifiche idrauliche) in modo tale da garantire il regolare deflusso delle portate idriche attese in modo che non si verifichino fenomeni di erosione, di esondazione e ristagno;
31. modificare la rotatoria lungo la suddetta strada e l'innesto con via Metauro cosi come da allegato grafico denominato A;
32. modificare la rotatoria lungo la suddetta strada e l'innesto con via Tronto così come da allegato grafico denominato B;
33. modificare la rotatoria lungo la suddetta strada e l'innesto con via Potenza così come da allegato grafico denominato C;
34. dimensionare la rotatoria lungo la suddetta strada con via Po considerando l'ulteriore strada di prossima realizzazione, così come già previsto nell'esecuzione del lotto successivo, che andrà a collegare la S.R.T. 206 con la S.P. ex Aurelia;

35. considerare adeguate aree e o slarghi per la sosta e/o fermata degli automezzi del servizio di pubblico trasporto e di raccolta rifiuti;
36. considerare opportuna illuminazione pubblica in prossimità degli insediamenti abitativi che si attestano lungo detta strada al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini residenti;
37. predisporre adeguata illuminazione per le rotatorie richiamate ai punti 1-2-3-4;
38. modificare l'asse stradale così come riportato in allegato grafico denominato D, la modifica tiene conto della declassazione a strada urbana di detta via, quindi di avere un limite di velocità pari a 50 km/h ed una sezione stradale avente carreggiata doppia di 3.00 m, doppia banchina di 0.50 m e marciapiede almeno di 3.00 m il marciapiede dovrà interessare tutto il tratto di via Po;
39. dovrà essere prevista opportuna illuminazione pubblica in prossimità dell'area abitativa residenziale cerchiata in verde in allegato D;
40. dovrà essere realizzata nell'area interclusa tra il nuovo tratto di via Po e la vecchia strada, in prospicienza del nucleo abitativo cerchiato in verde in allegato D, barriera antirumore di tipo arbustivo con essenze da scegliersi con l'amministrazione;
41. prevedere possibili slarghi di sosta e/o fermata per i servizi pubblici di trasporto e raccolta rifiuti;
42. le caratteristiche di finitura che verranno in seguito alla progettazione esecutiva dovranno essere adeguate agli standard qualitativi previsti dal regolamento urbanistico e per questo si chiede che siano concordate con i tecnici del Comune;
43. venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa e 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione militare; una copia del verbale di costatazione, approntato dall'Ente militare competente per territorio dovrà essere inviata anche al Comando militare Esercito "Toscana";
44. per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m venga osservato quanto disposto dal D.M. LL.PP. del 4 maggio 1990.

SECONDA PARTE – RACCOMANDAZIONI

1. Ai sensi della legge n. 166 del 01/08/2002, art. 40 comma 1, devono essere realizzati lungo tutto il tracciato in adeguamento cavedi multi servizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
2. al fine di non vanificare gli obiettivi che sono stati alla base della decisione di potenziamento ed adeguamento della viabilità, dovranno essere attentamente valutati nuovi accessi futuri; l'accessibilità ai fondi ed immobili dovrà essere realizzata mediante nuove viabilità secondarie di servizio a partire dalle nuove intersezioni realizzate;
3. si raccomanda, nell'uso della calce viva, di usare metodi di mitigazione tesi a ridurre l'esposizione della stessa agli agenti atmosferici; si raccomanda inoltre, l'interruzione delle lavorazioni con vento superiore a 11 m/s;
4. si richiede di poter concordare in fase di progettazione esecutiva i particolari costruttivi e la tipologia degli elementi costitutivi riguardo: le rotatorie, con particolare attenzione all'isola centrale; la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella di indicazione; gli impianti di pubblica illuminazione, con particolare attenzione ai pali e corpi illuminanti, nonché le predisposizioni degli impianti di irrigazione;
5. nelle opere di adeguamento dei tratti di viabilità esistenti, dove si prevede l'allargamento della piattaforma stradale, si richiede di valutare per l'ammorsamento tra il nuovo rilevato e quello esistente la possibilità di realizzarlo per una larghezza di 50 cm, contro i 25 cm attualmente previsti dal progetto;
6. per quanto riguarda la realizzazione della "variante Polveroni", si richiede di verificare la possibilità di realizzare la rotatoria prevista all'intersezione tra la nuova viabilità attualmente in esecuzione da parte del Comune (ponte su fiume Fine), la via per Rosignano e la "variante Polveroni" prevista, con diametro esterno pari ad almeno 42 m;
7. si richiede di verificare la possibilità di realizzare la rotatoria tra la S.P. 13 "della Torre" e la variante di via della Resistenza con un diametro esterno minimo pari a 42 m, in analogia quella attualmente esistente nelle vicinanze sulla Via per Rosignano;
8. siano previste lungo il tracciato interessato (denominato variante Polveroni) opere di mitigazione mediante equipaggiamento vegetale del rilevato stradale con eventuali interventi di ingegneria naturalistica e con l'inserimento di alberature in conformità alla normativa di cui al Codice della strada; le suddette opere a verde di mitigazione dovranno essere progettate e valutate ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, secondo le indicazioni del D.P.C.M. 12/12/2005;
9. predisporre prima possibile il progetto esecutivo della S.R.T. 206, successivamente nelle more di approvazione del progetto da parte del CIPE, in modo che si possa stabilire con precisione l'area di intervento per consentire all'ente gestore ASA s.p.a. di avviare le opere di completamento degli allacci acque nere della zona di Collemezzano; intervento quest'ultimo di grande interesse e preoccupazione;

10. la nuova illuminazione dovrebbe essere di ultima tecnologia, tipo led, per consentire il contenimento della spesa energetica e quindi la riduzione della spesa pubblica;
11. si richiede di poter concordare in fase di progettazione esecutiva i particolari costruttivi e la tipologia degli elementi costitutivi le rotatorie, con particolare attenzione all'isola centrale da ricoprire con terreno vegetale, la segnaletica stradale, gli impianti di pubblica illuminazione;
12. nella tavola SIP 010-1, tra le opere di adeguamento della S.S. 206, è escluso il tratto frontistante l'area produttiva artigianale - commerciale "Il Malandrone", sito nel Comune dì Castellina Marittima; la prima rotatoria di adeguamento e l'allargamento della strada cominciano infatti alcuni metri a sud dell'area; questo comporterà un restringimento della carreggiata proprio in corrispondenza delle uscite-entrate di cui il Melandrone è servito; si richiede pertanto di verificare la compatibilità tecnico-economica ai fini del prolungamento degli adeguamenti previsti per la SS 206, anche per il tratto che dalla prima rotatoria corre in fregio all'area produttiva (circa 600 m) verso nord;
13. si raccomanda di verificare la compatibilità tecnico-economica ai fini dell'allargamento della sezione stradale del tratto che collega l'area produttiva artigianale - commerciale "Il Malandrone" al centro abitato Le Badie.

11A00665

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione AIP/UPC n. 347 del 26 febbraio 2010, per l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Prozac 20 mg cps».

Nell'estratto determinazione AIP/UPC n. 347 del 26 febbraio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 66 del 20 marzo 2010 relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale PROZAC 20 mg cps dal REGNO UNITO,

alla pagina 108, ove è scritto:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PROZAC Capsules 30 mg dal REGNO UNITO con numero di autorizzazione 00006/0195, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB FARMA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (VA);

Confezione: PROZAC "20 MG capsule rigide" 28 capsule

Codice: 039430018 (in base 10) 15M9W2 (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse

Ogni compressa contiene:»,

leggasi:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PROZAC Capsules 20 mg dal REGNO UNITO con numero di autorizzazione 00006/0195, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB FARMA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (VA);

Confezione: PROZAC "20 MG capsule rigide" 28 capsule

Codice: 039430018 (in base 10) 15M9W2 (in base 32)

Forma Farmaceutica : capsule rigide

Ogni capsula rigida contiene:».

11A00469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale « Ferlixit»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2386 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società A. Nattermann & CIE GmbH, con sede legale e domicilio in Nattermannallee, 1 - 50829 Koln (Germania).

Medicinale FERLIXIT.

Confezione A.I.C. n. 021455023 - «62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml.

È ora trasferita alla società: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00502

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paclitaxel Emmepi-Pharma»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2391 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Emmepi - Pharma Sas di Pedrani M & C. (codice fiscale 02048230128), con sede legale e domicilio fiscale in via Libertà n. 25 - 21017 Samarate (Varese).

Medicinale PACLITAXEL EMMEPI-PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036414011 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 036414023 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone da 16,7 ml.

È ora trasferita alla società: Ibigen S.r.l. (codice fiscale 01879840120), con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (Latina).

Con variazione della denominazione del medicinale in «Paclitaxel Ibigen».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00503

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Temgesic»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2407 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Schering-Plough S.p.a. (codice fiscale 00889060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi Snc Centro direzionale Milano Due - 20090 Palazzo Borromini - Segrate (Milano).

Medicinale TEMGESIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 025215017 - «0,3 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 025215029 - «0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse;

A.I.C. n. 025215043 - «0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse in blister nylon/AL/PVC.

È ora trasferita alla società: RB Pharmaceuticals (UK) Limited, con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, Slough, SL1 UH, United Kingdom.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Subutex»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2408 del 23 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Essex Italia S.p.a. (codice fiscale 03296950151), con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi Snc Centro direzionale MI 2 palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano).

Medicinale SUBUTEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033791017 - «0,4 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali (sospesa);

A.I.C. n. 033791029 - «2 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali;

A.I.C. n. 033791031 - «8 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali.

È ora trasferita alla società: RB Pharmaceuticals (UK) Limited, con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, Slough, SL1 UH, United Kingdom.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00505

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Essaven Gel C.M.»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2385 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società A. Nattermann & CIE Gmbh, con sede legale e domicilio in Nattermannallee, 1 - 50829 Koln (Germania).

Medicinale: ESSAVEN GEL C.M.

Confezione A.I.C. n. 036193011 - «1% + 0,8% gel» tubo da 40 g,

è ora trasferita alla società:

Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00506

Avviso relativo all'estratto del provvedimento FV/65 del 4 ottobre 2010, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione, secondo procedura nazionale, del medicinale "Actualene" con conseguente modifica degli stampati».

Nell'estratto del provvedimento FV/65 del 4 ottobre 2010, citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2010, deve essere modificata la descrizione delle confezioni:

da:

033359011 - 0,5 mg compresse - 2 comprese;

033359023 - 0,5 mg compresse - 8 comprese;

033359035 - 0,5 mg compresse - 4 comprese;

a:

033359011 - 0,5 mg compresse - 2 compresse;

013359023 - 0,5 mg compresse - 4 compresse;

033359035 - 0,5 mg compresse - 8 compresse.

11A00563

Avviso relativo all'estratto del provvedimento FV/92 del 29 ottobre 2010, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione, secondo procedura nazionale, del medicinale "Eliosid" con conseguente modifica degli stampati».

Nell'estratto del provvedimento FV/92 del 29 ottobre 2010, citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2010, deve essere modificata la descrizione degli Standard Terms della Farmacopea europea delle confezioni:

da:

da: A.I.C. n. 036321026 - 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare;

a: A.I.C. n. 036321026 - 1 mg/2 ml soluzione per nebulizzatore;

da: A.I.C. n. 036321014 - 2 mg/ml soluzione da nebulizzare;

a: A.I.C. n. 036321014 - 2 mg/ml soluzione per nebulizzatore;

a:

da: A.I.C. n. 036321026 - 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare;

a: A.I.C. n. 036321026 - 1 mg/2 ml soluzione per nebulizzatore;

da: A.I.C. n. 036321014 - 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare;

a: A.I.C. n. 036321014 - 2 mg/2 ml soluzione per nebulizzatore.

11A00564

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini della indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria

Si comunica che l'Autorità, con delibera n. 22/11/CONS dell'11 gennaio 2011, ha prorogato di 180 giorni il termine di conclusione della indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria di cui alla delibera n. 402/10/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193, Supplemento ordinario n. 198.

11A00667

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Kosmos - Società cooperativa», in Cordenons e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2674 del 21 dicembre 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «Kosmos - Società Cooperativa», con sede in Cordenons, costituita il 16 ottobre 2002, per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Peresson, con studio in Spilimbergo, via Mazzini, n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00472

Liquidazione coatta amministrativa della «M.T.N. Società Cooperativa a r.l.», in Campoformido

Con deliberazione n. 2676 del 21 dicembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., della cooperativa «M.T.N. Società Cooperativa a r.l.», con sede in Campoformido, costituita il 31 agosto 2008, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Zuliani, con studio in Udine, via Nievo n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00485

Liquidazione coatta amministrativa della «Sercoop – Società Cooperativa», in liquidazione, in Trieste

Con deliberazione n. 2328 del 18 novembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., della cooperativa «Sercoop - Società Cooperativa», in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 13 maggio 1996, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, piazza Goldoni n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00486

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca del decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2010 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2010, per la parte relativa al conferimento al sig. Aristide Petrucci dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 188 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 2010, pag. 11, rigo n. 50 (elenco Ufficiali Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

11A00553

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-016) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00